Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 2 marzo 1981 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1980, n. **1063**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1980, n. 593, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1980, n. 593, con il quale è stato provveduto, tra l'altro, al riordinamento della prima e seconda scuola di specializzazione in medicina interna dell'Università di Roma;

Considerato che nella redazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1980, n. 593, si è verificato un errore materiale nella trascrizione del secondo comma dell'art. 533 dello statuto delle predette scuole di specializzazione per quanto riguarda la direzione della scuola;

Riconosciuta la necessità di apportare la opportuna correzione al suddetto decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1980, n. 593;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 533 dello statuto dell'Università di Roma di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1980, n. 593, relativo alla prima e seconda scuola di specializzazione in medicina interna, è soppresso e sostituito dal seguente:

« La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo di patologia o di clinica medica o, in assenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1981
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 253

LEGGE 28 febbraio 1981, n. **34**.

Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I farmacisti che hanno gestito per almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge una farmacia di nuova istituzione o vacante del titolare, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, hanno diritto di conseguire la titolarità della stessa farmacia purché essa al momento della domanda di cui al successivo articolo 2 non sia stata conseguita con l'effettivo rilascio della prescritta autorizzazione.

La disposizione di cui sopra si applica anche alle farmacie sulle quali è stato esercitato e non utilizzato il diritto di prelazione a norma degli articoli 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475, o in soprannumero e non ancora dichiarate decadute.

E' escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia, ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, della citata legge 2 aprile 1968, n. 475.

Art. 2.

Le domande, debitamente documentate, devono pervenire agli uffici delle autorità sanitarie locali competenti per territorio entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo precedente è effettuato entro due mesi dalla presentazione delle domande.

Art. 3.

Nel caso di decesso del farmacista titolare e proprietario della farmacia, i diritti degli eredi in ordine al trapasso della titolarità ed alla gestione provvisoria della stessa, di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, possono essere esercitati per un periodo di tre anni.

Qualora un figlio o il coniuge superstite alla data del decesso del farmacista titolare e proprietario risultino iscritti alla facoltà di farmacia, in qualità di studenti presso università statali o abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, il periodo, di cui al comma precedente, è prorogato sino alla data del conseguimento da parte del figlio o del coniuge dell'idoneità in concorso farmaceutico bandito a norma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e comunque non oltre sei anni dalla morte del titolare e proprietario.

In caso di conflitto ha titolo per il trasferimento a proprio nome della farmacia il figlio o il coniuge superstite che abbia per primo conseguito l'idoneità.

Gli eredi farmacisti di titolari deceduti le cui farmacie alla data di entrata in vigore della presente legge non siano ancora state conferite per concorso hanno diritto di ottenere il trapasso della titolarità se hanno conseguito l'idoneità in concorso farmaceutico entro tre anni dalla morte del titolare.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1981

PERTINI

FORLANI — ANIASI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1981, n. 35.

Differimento del termine di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuto che permane la necessità e l'urgenza di disporre il differimento del termine del 1° gennaio 1980 stabilito dall'art. 89, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, prorogato con il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 152, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 298, al 31 dicembre 1980, in pendenza dell'approvazione dei provvedimenti legislativi già predisposti per una riorganizzazione del settore della difesa idraulica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Con effetto dal 31 dicembre 1980, il termine indicato nella legge 7 luglio 1980, n. 298, è differito al 31 dicembre 1981.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1981

PERTINI

FORLANI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1981
Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 5

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1981, n. 36.

Proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno, nonchè proroga della scadenza del termine di applicazione di alcune agevolazioni fiscali e di quello riguardante l'adeguamento del capitale minimo delle società di capitale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 ed 87 della Costituzione;

Ritenuto che permane la necessità e l'urgenza di prevenire soluzioni di continuità per gli interventi nel Mezzogiorno, in attesa della definitiva approvazione della nuova disciplina organica per la Cassa per il Mezzogiorno e per le altre provvidenze nei territori meridionali, nonché di prorogare il termine di scadenza di talune agevolazioni fiscali e quello relativo alle comunicazioni da effettuarsi da alcuni soggetti all'anagrafe tributaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'efficacia del programma quinquennale di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene prorogata al 31 dicembre 1981.

La durata della Cassa per il Mezzogiorno è prorogata fino al 31 dicembre 1981.

La validità delle disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti l'indicazione del termine del 31 dicembre 1980, è prorogata al 31 dicembre 1981.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1981.

Art. 2.

Sono prorogate al 31 dicembre 1981 le disposizioni agevolative per i territori della provincia di Trieste di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, quelle relative alle zone depresse del centro-nord e ai territori del Polesine, del comune di Monfalcone, della zona portuale Aussa-Corno e dei comuni di San Canzian d'Isonzo e Staranzano di cui al primo e al secondo comma dell'art. 30 dello stesso decreto.

Il termine del 31 dicembre 1980 previsto dal primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981, relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte di registro e ipotecarie. Fino alla stessa data è altresì prorogato il termine del 31 dicembre 1980, relativo alla stipula degli atti di primo acquisto di terreni o di edifici anche distrutti o

danneggiati, di cui al primo comma dell'art. 41-*ter* del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

Il termine del 31 dicembre 1980 stabilito dall'art. 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 1981.

Art. 3.

Il termine di tre anni di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è prorogato fino al 30 aprile 1981. Tale termine è prorogato al 31 dicembre 1981, per il territorio di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 4.

Sono validi gli atti e i provvedimenti adottati, anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 898.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1981

PERTINI

FORLANI — CAPRIA — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1981
Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 3

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1981, n. 37.

Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in materia di assistenza sanitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Fermi restando i termini e le modalità fissati dalle leggi regionali o provinciali per l'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, a decorrere dal 1° gennaio 1981 nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, qualora non siano stati ancora emanati ed attuati i provvedimenti previsti dall'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi alla costituzione delle unità sanitarie locali, è nominato un commissario unico regionale, il quale subentra, per il relativo territorio, nei compiti già spettanti ai commissari liquidatori di tutti i disciolti enti, casse, servizi e gestioni autonome con compiti di erogazione dell'assistenza sanitaria, salvo quanto previsto nell'art. 8 del presente decreto.

Per gli enti e casse di carattere provinciale può essere nominato un sub-commissario per ciascuna provincia.

La gestione commissariale cessa con la completa attuazione dei provvedimenti di cui al primo comma e comunque non oltre il 30 giugno 1981.

Il termine del 31 dicembre 1980 di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441, è prorogato fino al termine massimo del 30 giugno 1981 o al termine più breve da fissarsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale per gli adempimenti di liquidazione di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché per gli eventuali adempimenti di gestione connessi all'attività di assistenza di cui al primo comma del presente articolo, ove richiesti dalle regioni o province autonome con oneri a carico degli stanziamenti alle stesse assegnati sul fondo sanitario nazionale. Tali adempimenti comprendono, in particolare, l'attività derivante dalla applicazione dell'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441; l'assegnazione alle regioni territorialmente competenti, per i servizi delle unità sanitarie locali, del personale delle casse mutue aziendali affidatarie, previa verifica da parte della regione del preesistente rapporto di destinazione esclusiva e continuativa del personale stesso alla attività di assistenza sanitaria a carattere obbligatorio; l'ultimazione delle procedure previste dall'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa degli enti di cui all'articolo 12-*bis* del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, nelle controversie relative alle operazioni di liquidazione destinate ad essere assunte dallo speciale ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Tutti i termini sostanziali e processuali concernenti i rapporti giuridici relativi ai beni e alle materie attribuiti alla gestione di liquidazione degli enti di cui al comma precedente, sono sospesi fino al 30 settembre 1981.

All'amministrazione economica, normativa e di fine servizio del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse, comandato o provvisoriamente assegnato alle unità sanitarie locali, provvedono per la parte di rispettiva competenza, le regioni e le unità sanitarie locali.

Art. 2.

I presidenti delle giunte regionali o delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano sono delegati a nominare, fra i dirigenti degli enti o casse disciolti inclusi

nei contingenti da iscrivere nel ruolo regionale, ai sensi dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il commissario unico regionale di cui al precedente art. 1 ed eventualmente i subcommissari.

In caso di inadempienza, provvede il commissario del Governo.

Art. 3.

I termini di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono prorogati fino alla scadenza del trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Entro il termine di cui al precedente comma le regioni che non hanno compiutamente realizzato quanto indicato dal quinto comma dell'art. 7 della legge 13 maggio 1978, n. 180, nonché dall'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono avanzare al Ministero della sanità motivata domanda di proroga dei termini di cui al precedente comma. La domanda deve essere corredata dal programma dei presidi e dei servizi di assistenza psichiatrica e di salute mentale con indicazione dei relativi tempi di realizzazione e attivazione.

Il Ministro della sanità entro il termine di cui al primo comma può, sentito il Consiglio sanitario nazionale, con proprio decreto, disporre la proroga richiesta, che non potrà in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 1981.

Art. 4.

Nelle regioni in cui, ai sensi del precedente articolo, sia stata disposta la proroga dei termini di cui all'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli infermi di mente, che lo richiedano, laddove non siano disponibili forme alternative di assistenza sul territorio, possono essere riammessi negli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici o negli istituti di cura privati che svolgono esclusivamente attività psichiatrica, solo previa certificazione recante le motivazioni che giustificano il ricovero rilasciata da una dei servizi di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ovvero, ove questi non siano stati istituiti, da uno dei servizi all'uopo individuati dalla USL, o in mancanza dalla regione competente per territorio.

Hanno diritto all'assistenza di cui al comma precedente, i cittadini internati negli ospedali psichiatrici giudiziari che abbiano ottenuto la revoca della misura di sicurezza e che lo richiedano all'autorità sanitaria competente.

Alla esibizione di analoga certificazione è altresì subordinato il ricovero nelle case di cura private neuropsichiatriche convenzionate.

Art. 5.

L'effettivo esercizio, da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, delle funzioni trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, attualmente svolte dall'Ente prevenzione infortuni (ENPI), dall'Associazione nazionale controllo combustione (ANCC) e dagli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, opera a partire dal 1° luglio 1981.

Il decreto interministeriale previsto dall'art. 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, deve essere emanato entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso le unità sanitarie locali eserciteranno le funzioni di cui al precedente primo comma utilizzando, mediante comando, il personale dell'ENPI e dell'ANCC operante nell'ambito regionale di appartenenza.

Fino al 30 giugno 1981 sono prorogati i poteri dei commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC, ferme restando le forme e le modalità di finanziamento dell'ulteriore attività da svolgere, nonché le funzioni di competenza statale di cui all'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e quelle di contenimento del consumo energetico negli edifici civili e di controllo termico ai fini dell'economia dei combustibili attualmente svolte dall'ANCC.

Art. 6.

I commissari di cui all'art. 1 del presente decreto svolgono le funzioni delegate ai comuni dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.

Per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sanitaria all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, il Ministro della sanità può disporre la utilizzazione provvisoria presso il Ministero della sanità di personale, già assegnato o trasferito in base ai processi di mobilità previsti dall'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, compreso il personale dell'INAIL, che sia stato addetto ai servizi di assistenza sanitaria all'estero degli enti e gestioni mutualistiche soppressi.

Il personale di cui al comma precedente conserva lo stato giuridico e il trattamento economico cui ha diritto presso l'amministrazione di assegnazione con gli oneri relativi a carico dell'amministrazione stessa. Al termine del periodo di utilizzazione il personale può, a domanda, essere inquadrato, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero della sanità, nel ruolo speciale di cui all'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Il Ministero della sanità è autorizzato ad avvalersi delle disposizioni previste nei regolamenti della CEE n. 1408/71 del 14 giugno 1971 e n. 574/72 del 21 marzo 1972 per definire, anche in deroga alle vigenti procedure di contabilità generale dello Stato, direttamente con gli Stati della C.E.E. e gli altri Stati con i quali vigono accordi internazionali, o con le autorità e istituzioni competenti dei predetti Stati, le partite debitorie e creditorie relative all'applicazione degli accordi in materia di assistenza sanitaria.

Il Ministero della sanità, a partire dal 1° gennaio 1981, provvede, tenuto conto delle modalità e dei limiti vigenti presso i soppressi enti e gestioni mutualistiche, alla definizione delle domande di rimborso di spese per assistenza sanitaria usufruita all'estero nell'anno 1980.

Alle spese conseguenti alla definizione dei rimborsi di cui ai commi precedenti relativi all'anno 1980 e precedenti il Ministero della sanità provvede con i fondi messi a disposizione dal Ministero del tesoro mediante trasferimento in apposito capitolo di bilancio del Ministero della sanità dei necessari finanziamenti a carico del fondo previsto dall'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Lo stanziamento per l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, da iscrivere nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1981, è determinato in lire 30

miliardi. A tale iscrizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario 1981. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e per le esigenze degli uffici e del segretariato del Consiglio sanitario nazionale di cui all'art. 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai primi dirigenti con funzioni di vice consigliere ministeriale, di cui alla tabella XIX, quadro *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, nonché ai dirigenti amministrativi di cui alla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 615, possono essere conferite le funzioni di direttore di divisione.

Art. 7.

I termini previsti dall'art. 12 e dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sono prorogati con decorrenza dal 1° gennaio 1981 rispettivamente al 1° luglio 1981 ed al 30 giugno 1981.

Le regioni possono chiedere ai commissari liquidatori delle gestioni sanitarie delle casse marittime la continuazione, fino al termine massimo del 31 marzo 1981, dell'esercizio di funzioni di competenza delle unità sanitarie locali, svolte dai commissari stessi alla data del 31 dicembre 1980. I relativi oneri sono a carico degli stanziamenti assegnati alle regioni sul fondo sanitario nazionale. Alla determinazione forfettaria degli oneri e alla ripartizione degli stessi fra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Per il finanziamento delle attività delle gestioni sanitarie delle casse marittime, ivi compreso l'onere per il personale, i commissari liquidatori sono autorizzati ad utilizzare le disponibilità di cassa esistenti al 31 dicembre 1980. Qualora dette disponibilità di cassa non risultassero sufficienti, il Ministero della sanità provvederà ai necessari finanziamenti a carico dei fondi stanziati sul cap. 1115 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1981.

Fino all'espletamento dei concorsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 13 del predetto decreto, ai fini anche dell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, è sospeso il limite numerico previsto dal terzo comma dell'art. 10, dello stesso decreto.

Art. 8.

Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro il 30 aprile 1981, vengono stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali le regioni disciplinano l'assistenza sanitaria straordinaria, in forma indiretta, fuori dal territorio nazionale.

Fino all'emanazione del decreto di cui al comma precedente resta salva la normativa regionale in materia con i relativi oneri a carico delle quote del fondo sanitario nazionale attribuite alle regioni stesse.

Art. 9.

Per gli enti ospedalieri che alla data del presente decreto hanno presentato domanda per ottenere il riconoscimento del carattere scientifico di cui al secondo comma dell'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono sospese fino alla data di conversione del presente decreto le procedure di trasferimento di cui all'art. 66 della stessa legge.

Le gestioni degli enti ospedalieri indicati nel precedente comma, di cui la legge regionale prevede il trasferimento alle unità sanitarie locali dal 1° gennaio 1981, sono affidate a commissari straordinari, nominati dai presidenti delle giunte regionali competenti per territorio, che sostituiscono gli organi di ordinaria amministrazione.

Le procedure di cui al primo comma sono riprese, qualora entro la predetta data non sia intervenuto il riconoscimento del carattere scientifico.

Art. 10.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 e fino a quando non sarà data attuazione all'inquadramento del personale di cui all'art. 24-*quinquies* introdotto nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nei ruoli speciali previsti dal terzo comma del medesimo articolo, al pagamento delle retribuzioni e delle competenze accessorie, delle indennità di fine servizio e di quanto altro dovuto, ai sensi del quarto comma del medesimo art. 24-*quinquies* della legge stessa, spettanti al predetto personale si provvederà mediante ordinativi diretti per il personale assegnato presso le amministrazioni centrali dello Stato e mediante aperture di credito, da disporsi per importi anche eccedenti il limite di somma stabilito dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, a favore dei titolari delle amministrazioni periferiche dello Stato, per il personale ivi assegnato. Le relative spese faranno carico ai competenti capitoli degli stati di previsione delle singole amministrazioni presso le quali il personale è stato assegnato.

La deroga prevista dal comma precedente si applica per l'attuazione dei progetti specifici previsti dagli articoli 26 e 26-*bis* della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti nella rubrica 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai competenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.

Art. 11.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 900.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1981

PERTINI

FORLANI — ANIASI — FOSCHI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1981
Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 4

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1981, n. 38.

Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuto che permane la straordinaria necessità ed urgenza di non paralizzare l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1981;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1981 deve essere deliberato in pareggio entro il 30 aprile 1981.

La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo art. 24, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi all'adozione.

Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalità e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Art. 2.

Per l'anno 1981 l'avanzo di amministrazione può essere impiegato esclusivamente per il finanziamento di investimenti e di residui passivi perenti da reiscrivere in bilancio nonché di eventuali passività relative ad esercizi pregressi.

Il finanziamento del disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto deve essere obbligatoriamente assicurato con il ricorso ai mezzi ordinari di bilancio, fatta esclusione dei trasferimenti statali di cui all'art. 24 del presente decreto.

Art. 3.

Gli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 16. — Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto agli enti gestori dei servizi da parte degli utenti il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa.

La tariffa è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.

La prima parte è determinata in rapporto alle quantità di acqua effettivamente scaricata.

La seconda parte è determinata in rapporto alla quantità e, per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, alla qualità delle acque scaricate »;

« Art. 17. — Per le acque provenienti da insediamenti civili la tariffa è così determinata:

per la parte relativa al servizio di fognatura in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata;

per la parte relativa al servizio di depurazione, se istituito, in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata.

La parte relativa al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti del servizio di fognatura quando nel comune sia in funzione l'impianto di depurazione centralizzato anche se lo stesso non provveda alla depurazione di tutte le acque provenienti da insediamenti civili.

Il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari all'ottanta per cento del volume d'acqua prelevata.

Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto è riscosso con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua.

Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume d'acqua prelevato nei termini e secondo le modalità stabilite dall'ente gestore del servizio di cui all'art. 16, primo comma. Il canone è liquidato e riscosso dall'ente gestore del servizio ed il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla richiesta.

Qualora il servizio di cui all'art. 16, primo comma, sia gestito da ente diverso da quello che gestisce il servizio di acquedotto il canone o diritto è pagato da detto ente, con obbligo per questi di rivalsa nei confronti del soggetto tenuto al pagamento del canone o diritto medesimo. In tal caso il pagamento è eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del canone per l'acqua potabile sulla base di una dichiarazione complessiva dei volumi di acqua prelevati nel periodo da ciascun utente »;

« Art. 17-*bis*. — Per le acque provenienti da insediamenti produttivi il Comitato interministeriale di cui all'art. 3, integrato dal Ministro delle finanze, predispone la formula tipo per la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa di cui all'art. 16, da emanarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica.

Sulla base della formula stessa le regioni provvedono, entro il 30 giugno di ciascun anno per l'anno successivo, alla elaborazione delle singole tariffe per le diverse categorie di utenti con determinazione dei relativi limiti, minimo e massimo, vincolanti per gli enti gestori del servizio e fissano i modi ed i termini per la presentazione della denuncia degli elementi ne-

cessari alla concreta determinazione del canone o diritto. Qualora il provvedimento non venga adottato nel termine anzidetto resta in vigore per l'anno successivo quanto stabilito per l'anno in corso.

L'ente gestore del servizio provvede entro il 31 ottobre di ciascun anno, con apposita deliberazione da sottoporre al comitato regionale di controllo per gli atti degli enti locali ed all'approvazione ed all'omologazione del Ministero delle finanze, a stabilire la tariffa da applicarsi nell'anno successivo. Qualora la deliberazione non venga adottata nel termine anzidetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso »;

« Art. 17-*ter*. — L'accertamento del canone o diritto è effettuato secondo le disposizioni del testo unico per la finanza locale (regio decreto 14 settembre 1931, numero 1175) in quanto compatibili.

La riscossione è effettuata secondo le disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Per il contenzioso si applicano le disposizioni dello art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Per la omessa o ritardata denuncia delle quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone.

La soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.

Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al cinquanta per cento del maggior canone accertato.

Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento del medesimo.

Qualora il ritardo nel pagamento del canone o diritto si protragga per oltre un anno l'utente decade dall'autorizzazione di cui agli articoli precedenti; la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio delle autorizzazioni fermo restando il pagamento di quanto dovuto ».

Le disposizioni del presente art. 3 hanno effetto dall'anno 1981.

Per detto anno i provvedimenti delle regioni e degli enti gestori del servizio, di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 17-*bis* della legge 10 maggio 1976, numero 319, devono essere adottati rispettivamente entro il 31 maggio ed il 31 luglio dello stesso anno 1981.

Resta salvo, anche per il periodo successivo, quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 26 agosto 1977, e dai provvedimenti regionali adottati entro il 31 maggio 1981 ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 1980, limitatamente alla parte concernente la determinazione della tariffa per le acque provenienti da utilizzazioni industriali ed i modi e i termini di presentazione delle relative denunce.

Art. 4.

Per i pagamenti di tassa di circolazione effettuati successivamente al 1° gennaio 1981, gli importi da corrispondere per tassa erariale sono aumentati in misura pari al 50 per cento dell'importo complessivo dovuto per tassa erariale e tassa regionale di circolazione, limitatamente al periodo di un anno decorrente dal primo versamento, qualunque sia la forma di pagamento prescelta a norma delle vigenti disposizioni.

L'aumento di cui al precedente comma non si applica ai veicoli e autoscafi immatricolati posteriormente al 31 dicembre 1981 o che non abbiano circolato nel medesimo anno 1981.

Per i veicoli e autoscafi nuovi di fabbrica, l'anno di maggiore tassazione decorre dall'inizio del periodo fisso nel quale cade il mese di immatricolazione.

Se alla scadenza del periodo di validità dei pagamenti effettuati nell'anno 1980, relativi a periodi compresi nell'anno 1981, non viene rinnovato il pagamento della tassa di circolazione l'aumento del cinquanta per cento previsto nel primo comma, afferente i periodi del 1981 per i quali il tributo è stato corrisposto, deve essere pagato entro trenta giorni da detta scadenza.

I proventi derivanti dal detto aumento sono riservati all'erario dello Stato e sono destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto per il finanziamento dei comuni e delle province.

L'aumento della tassa erariale, di cui al primo comma, non influisce sull'ammontare della tassa regionale di circolazione.

Art. 5.

Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del cinquanta per cento, con esclusione delle tasse previste dai numeri 115 e 125 della tariffa medesima nonchè della imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312.

I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle 1.000 lire superiori.

Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento va eseguito in modo ordinario.

Gli aumenti predetti si applicano alle tasse sulle concessioni governative con scadenza del termine ultimo di pagamento, stabilito nel menzionato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, dal 2 gennaio 1981.

Nella stessa misura sopraindicata e con la medesima decorrenza sono aumentate le tasse sulle concessioni comunali di cui all'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Nei confronti dei soggetti residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni disastrati per effetto del sisma del novembre 1980, individuati con l'elenco di cui all'allegato *A* del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, nonchè nei confronti dei soggetti che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede, alla stessa data, nei comuni gravemente o particolarmente danneggiati per effetto del sisma medesimo, individuati nell'elenco di cui all'allegato *B* del detto decreto-legge n. 19 del 1981, non si applica l'aumento di cui ai commi primo e quinto, limitatamente alle tasse il cui termine ultimo di pagamento, stabilito nel citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modifi-

cazioni, scade nel periodo dal 2 gennaio al 30 dicembre 1981. Non si fa luogo al rimborso degli aumenti già corrisposti.

Art. 6.

Per l'anno 1981 è istituita una addizionale nella misura del 20 per cento ai seguenti tributi:

1) imposte comunali sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni;

2) tasse di occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni.

L'addizionale è devoluta ai comuni ed alle province e da questi riscossa con le stesse modalità dei relativi tributi.

Sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'addizionale, non riscosse direttamente dai comuni e dalle province, è applicato a favore dei concessionari od appaltatori l'aggio in misura fissa del quattro per cento in deroga alle condizioni del contratto, sia esso ad aggio o a canone fisso.

I comuni, entro il 31 marzo 1981, devono deliberare aumenti, per l'anno 1981, della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in misura tale che il gettito complessivo del tributo sia pari al costo del relativo servizio; la misura degli aumenti tariffari non potrà, comunque, superare il 50 per cento delle tariffe in vigore per il 1980.

I comuni, che usufruiscono del contributo a carico del bilancio dello Stato di cui all'art. 24 del presente decreto e che non abbiano ancora istituito la tassa per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni, sono obbligati ad istituirla con la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1981, con decorrenza dallo stesso anno 1981. Le relative tariffe devono tendere verso il conseguimento del detto equilibrio fra costi e ricavi.

Non si fa luogo al rimborso delle maggiori somme pagate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto a titolo di addizionale in applicazione del primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901.

Art. 7.

E' data facoltà ai comuni di istituire una addizionale sul consumo, nell'anno 1981, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, in ragione di lire 10 per ogni Kwh consumato.

Sono escluse dalla applicazione della addizionale le forniture di energia elettrica effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente al primo scaglione mensile di consumo, quale risulta fissato nelle tariffe vigenti, adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.

L'addizionale è liquidata con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sulla energia elettrica ed è versata direttamente ai comuni.

Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente esecutive; esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 marzo 1981.

Il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale di cui ai precedenti commi è utilizzato dai comuni, senza vincoli di destinazione, per investimenti o spese correnti in aggiunta agli incrementi di cui al successivo art. 14. L'importo non verrà riconosciuto agli effetti della quantificazione dei trasferimenti statali relativi agli anni successivi.

Art. 8.

Per l'anno 1981 e per gli anni successivi il limite alla contrazione di nuovi mutui da parte delle province resta fissato a quello calcolato per l'anno 1980, qualora risulti superiore a quello determinato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Art. 9.

Per il triennio 1981-83 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a destinare agli investimenti degli enti locali, l'importo di lire 12.000 miliardi in aggiunta ai 1.000 miliardi destinati ai comuni ed alle province colpite dalla calamità naturale del novembre 1980, ai sensi dell'art. 15-*ter* della legge 22 dicembre 1980, n. 874, in ragione di 4.000 miliardi annui, oltre agli interventi già previsti dalle vigenti disposizioni.

La Cassa depositi e prestiti assicurerà nei successivi esercizi, nell'ambito della metà dei fondi disponibili, priorità nelle concessioni di mutui per il completamento delle opere programmate su base pluriennale, la cui esecuzione abbia avuto inizio nell'anno di competenza.

Per il 1981, l'importo di 4.000 miliardi è così suddiviso:

a) il 20 per cento è destinato ai comuni con popolazione inferiore ai 60 mila abitanti, la cui spesa corrente pro-capite desunta dal bilancio di previsione 1979 è inferiore al 90 per cento della media nazionale, calcolata secondo quanto disposto dal successivo art. 25. I finanziamenti devono essere prioritariamente destinati alle opere di urbanizzazione primaria previste dall'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni. L'onere di ammortamento è assunto a carico dello Stato. Tale quota sarà ripartita tra i comuni, proporzionalmente alla popolazione residente al 31 dicembre 1979, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;

b) il CIPE, entro il 15 marzo 1981, ripartirà la residua quota dell'80 per cento, per metà tra le regioni del Mezzogiorno e per metà tra le altre regioni. Trascorso tale termine, ove la deliberazione non sia stata adottata, la ripartizione verrà effettuata dal Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

Nelle regioni in cui siano stati approvati programmi regionali di sviluppo i finanziamenti sono attribuiti prioritariamente alle opere che siano in armonia con gli indirizzi programmatici in essi contenuti, attestata dal rappresentante legale dell'ente locale.

I comuni destinatari della quota sub *a*) potranno utilizzare le somme non impegnate nell'anno anche nei successivi esercizi.

Art. 10.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai consorzi di comuni previsti dall'art. 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, anche se la loro costituzione è avvenuta con semplice deliberazione dei consigli dei comuni e senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 156 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il limite massimo di lire 5 milioni stabilito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, per le operazioni sui depositi iscritti presso le direzioni provinciali del tesoro, eccedenti la semplice amministrazione è elevato ai limiti di competenza dei dirigenti preposti alle direzioni stesse, ai sensi degli articoli 8 e 9, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, avvalendosi dei fondi dei conti correnti postali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, a concedere, con le medesime modalità e condizioni, ai comuni di cui alle delibere del CIPE del 22 febbraio 1980 e del 27 marzo 1980, mutui integrativi, a copertura dei maggiori oneri derivanti da gare in aumento, per l'attuazione dei programmi di cui all'art. 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Per fronteggiare le necessità operative connesse alla sua attività creditizia, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad affittare o ad acquistare immobili o porzioni di immobili, imputandone la relativa spesa ai fondi di riserva della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse, nel limite del venti per cento della consistenza dei fondi stessi.

L'ammontare del canone figurativo di locazione, da ripartirsi fra le varie gestioni, costituirà, al netto delle spese di manutenzione, il frutto da attribuire ai fondi di riserva in relazione a questo particolare impiego dei fondi stessi.

Art. 11.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni e le province possono far ricorso all'assunzione di mutui presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti esclusivamente alle seguenti condizioni e modalità:

a) per il finanziamento delle revisioni prezzi per le opere in corso di realizzazione alla data del 31 dicembre 1980;

b) per gli investimenti finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 72 del testo unico delle leggi sulla Cassa stessa, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, e per le quali la Cassa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione dei mutui, nonché per il finanziamento di opere di edilizia residenziale pubblica o di investimenti diretti alla creazione di zone industriali o artigianali;

c) per il finanziamento degli investimenti che non rientrino nella precedente lettera *b*).

Il maggior onere di ammortamento dei mutui di cui alla lettera *b*), rispetto a quello relativo ai mutui della Cassa depositi e prestiti, nonché l'onere di ammortamento dei mutui di cui alla lettera *c*), dovranno essere fronteggiati senza che ne consegua aggravio per il bilancio dello Stato e, quindi, per gli enti i quali chiedano il trasferimento a pareggio di cui all'art. 24 del presente decreto, mediante l'espansione di entrare tra cui può essere compresa l'addizionale di cui al precedente art. 7, ovvero la riduzione di spese correnti, a partire dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui stessi.

La Cassa depositi e prestiti dovrà comunicare all'ente locale interessato la propria adesione di massima sulle domande di mutuo entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Qualora la Cassa non abbia risposto positivamente nel termine suddetto, gli enti locali interessati possono ricorrere ad altri istituti di credito secondo i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti.

Per l'anno 1981 il ricorso all'assunzione di mutui presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti è ammesso per le province nei limiti del 5 per cento della potenzialità di indebitamento.

Art. 12.

I comuni, le province ed i loro consorzi, le cui aziende pareggino il bilancio di esercizio senza il ricorso a contributi degli enti proprietari da almeno un triennio e che mantengano tale condizione anche dopo la contrazione del mutuo possono contrarre mutui da destinare alle predette aziende con le seguenti modalità:

1) che abbiano per scopo di provvedere al riscatto di servizi in concessione, alla costruzione di nuovi impianti o all'ampliamento, miglioramento, ammodernamento di attrezzature e di impianti esistenti;

2) che le rate di ammortamento, sommate a quelle relative ai mutui precedentemente contratti, non raggiungono complessivamente una cifra annuale superiore al terzo dei ricavi di esercizio determinati sulla base del conto consuntivo dell'anno precedente, approvato dal consiglio dell'ente locale;

3) che, in caso di riscatto dei servizi sia adottato un piano poliennale di ammortamento ed economico finanziario dell'azienda e che le quote di ammortamento dei mutui contratti a tale scopo dall'ente locale, siano poste a carico dell'azienda stessa.

A garanzia dell'ammortamento dei mutui, l'azienda speciale può rilasciare, a favore degli istituti mutuanti, delegazioni sulle proprie entrate nel limite stabilito dal punto 2) del primo comma del presente articolo.

L'autorizzazione a rilasciare e ad accettare delegazioni di pagamento sulle entrate di cui alla legge 21 novembre 1950, n. 1030, alla legge 4 luglio 1967, n. 537 e all'art. 19, secondo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e dell'art. 11, quarto comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299, è estesa alle aziende consortili e, quanto all'oggetto, alle operazioni di finanziamento degli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica, ivi compresi quelli di incenerimento di rifiuti solidi urbani, di impianti di produzione e distribuzione di vapore acqueo, di acqua calda e di altra fonte termica anche abbinata alla produzione di energia elettrica.

La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti autorizzati a concedere mutui agli enti locali sono autorizzati a concedere mutui ai comuni, alle province e ai loro consorzi e ad accettare, in garanzia, le delegazioni

di cui ai precedenti commi, le quali sono da considerarsi equiparate alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie dei suddetti enti o istituti finanziari.

Art. 13.

Il complesso delle entrate extratributarie di ciascun comune e di ciascuna provincia, escluse quelle relative a fitti, canoni e censi attivi, interessi su anticipazioni e crediti, utili netti dei servizi municipalizzati e provincializzati, concorsi, rimborsi e recuperi da enti del settore pubblico e da altri soggetti, poste correttive e compensative delle spese, deve essere previsto nei bilanci di previsione 1981 per un importo non inferiore alle entrate definitivamente previste nei bilanci 1980 incrementate del 18 per cento.

Il complesso delle entrate tributarie deve essere previsto in relazione alle previsioni definitive dell'anno 1980 e al maggior gettito derivante dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 3, 5, quinto comma, 6 e 7 del presente decreto.

In ogni caso le entrate di competenza per l'INVIM devono essere previste con un incremento pari al 16 per cento rispetto alle entrate definitivamente previste nel bilancio 1980.

Qualora alla fine dell'esercizio gli accertamenti per l'INVIM risultino inferiori alle previsioni, la differenza verrà corrisposta dallo Stato entro i limiti del disavanzo della gestione di competenza dell'anno 1981.

Gli storni di fondi di cui all'art. 318 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, possono effettuarsi sempre che non sia superato il limite massimo di incremento delle spese correnti per l'anno 1981 previsto dalle norme del presente decreto.

Ove siano accertate maggiori entrate queste possono essere utilizzate per investimenti, o spese *una tantum*, ovvero per ulteriore incremento di spese correnti. Limitatamente ai comuni ed alle province che usufruiscono di trasferimenti statali integrativi per il pareggio del bilancio, la utilizzazione di maggiori entrate proprie per ulteriore incremento di spese correnti, relative all'acquisto di beni e servizi e ai trasferimenti, non può superare il 30 per cento delle maggiori entrate stesse.

Art. 14.

Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1981 dei comuni, delle province e dei loro consorzi — escluse quelle per il personale comunque considerate nei bilanci di previsione, quelle relative al finanziamento delle perdite di gestione delle aziende di trasporto e dei contributi per i servizi di trasporto, quelle di cui al successivo art. 16, quelle per interessi passivi e quelle interamente coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di destinazione — non può subire un incremento superiore al 16 per cento dell'ammontare previsto per il 1980, quale risulta dai bilanci di previsione esecutivi a norma di legge e dalle successive variazioni approvate dall'organo regionale di controllo.

Per i comuni e le province la cui spesa pro-capite desunta dal bilancio di previsione 1979 è inferiore al 110 per cento della media nazionale dello stesso anno, calcolata secondo quanto disposto dal successivo art. 25, per i comuni colpiti dal terremoto del 1979 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1979 e per i comuni colpiti dal terremoto 1980 di cui agli allegati *A* e *B* del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, l'incremento non può superare il 18 per cento.

Le percentuali di incremento di cui ai precedenti commi sono aumentate di un punto percentuale a conguaglio delle percentuali di incremento di cui all'articolo 21 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

Gli enti locali che dopo l'applicazione dei limiti di spesa di cui ai precedenti commi presentassero il bilancio con una eccedenza di entrate, possono utilizzare tale eccedenza per investimenti o per ulteriori spese correnti.

Le percentuali di incremento del 16 per cento e del 18 per cento di cui al primo e secondo comma sono aumentate delle maggiori percentuali rispettivamente della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato e dell'aumento del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, rilevate in pre-consuntivo dalla relazione previsionale e programmatica dell'anno 1982. Gli eventuali maggiori trasferimenti dello Stato saranno erogati a consuntivo con modalità analoghe a quelle di cui al successivo art. 24.

Art. 15.

Gli stanziamenti per interessi passivi iscritti nel bilancio di previsione degli enti locali dovranno tener conto esclusivamente:

a) delle quote di interessi relative ai mutui in corso di ammortamento;

b) delle quote di interessi relative a mutui che entreranno in ammortamento nel corso dell'esercizio a cui il bilancio di previsione si riferisce in virtù di contratti perfezionati l'anno precedente;

c) degli interessi passivi, derivanti da patti contrattuali o da sentenze maturati sui debiti pregressi quali risultano dal disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1977 e rimasti insoluti al 31 dicembre 1980 per la cui sanatoria si provvederà ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 1980: « Modalità relative alla certificazione per la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi dei comuni e delle province concernente gli esercizi 1980 e precedenti ».

La spesa per interessi passivi relativa ad anticipazioni di tesoreria verrà rimborsata dallo Stato a consuntivo con modalità analoghe a quelle di cui al successivo art. 24. Gli stanziamenti di bilancio sono collocati nelle partite di giro.

Si applica il disposto di cui al nono comma dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 16.

Per l'anno 1981 le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni e attribuite ai comuni e alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, devono essere previste nei bilanci comunali e provinciali con specifici stanziamenti di importo corrispondente al relativo finanziamento regionale.

L'importo spettante a ciascun comune per l'anno 1981 verrà determinato applicando all'ammontare complessivo allo stesso dovuto dalla regione per l'anno 1980 la percentuale d'incremento dei trasferimenti statali a favore delle regioni di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'anno 1981.

Le regioni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto comunicheranno a ciascun comune e a ciascuna provincia l'importo loro spettante.

Art. 17.

Le spese relative ai servizi di carattere produttivo, gestiti in economia dai comuni, dalle province e dai loro consorzi, concernenti l'acquisto di beni destinati ad essere riceduti direttamente o previa trasformazione sono iscritte in appositi capitoli del bilancio 1981 nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione, anche oltre i limiti di cui al precedente art. 14.

L'eventuale maggiore importo della previsione di spesa, rispetto ai richiamati limiti di cui all'art. 14, deve trovare totale compensazione nell'aumento delle previsioni iscritte, per il corrispondente servizio, nella parte entrate del bilancio 1981. Tale norma deve essere osservata anche per eventuali variazioni che si rendano necessarie in corso di esercizio.

Art. 18.

La perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto ed i contributi alle aziende e ai consorzi di trasporto non potranno subire incrementi superiori al 12 per cento dell'ammontare iscritto nei bilanci di previsione degli enti locali per l'anno 1980.

Contestualmente alla deliberazione del bilancio devono essere deliberati e applicati entro trenta giorni la tariffa minima per percorsi urbani di lire duecento e il proporzionale adeguamento degli abbonamenti a vista. Gli enti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'interno l'avvenuta applicazione della nuova tariffa e dell'adeguamento degli abbonamenti. In mancanza di tale comunicazione il Ministero dell'interno non erogherà la quarta trimestralità di cui all'art. 23 del presente decreto.

Le eventuali maggiori perdite accertate a chiusura dell'esercizio nonostante l'attuato aumento delle tariffe verranno finanziate dallo Stato a consuntivo con le modalità di cui al successivo art. 24, entro il limite massimo di un incremento del 15 per cento dell'ammontare iscritto nei bilanci di previsione degli enti locali per l'anno 1980.

Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alla perdita di gestione prevista per l'anno 1981 è determinato sulla base della perdita presunta dell'esercizio 1980, tenendo conto dei provvedimenti programmati per l'anno 1980 per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari.

A fronte di tale contributo gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo a norma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 19.

Gli stanziamenti relativi alle spese per il personale non possono comprendere oneri non approvati in conformità a quanto previsto dal diciannovesimo comma dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Le maggiori spese derivanti dalle nuove assunzioni di personale sono portate in aumento del costo del personale considerato nei bilanci degli enti locali e, ove non trovino copertura totale o parziale nelle entrate dell'ente, sono coperte, a consuntivo, con le modalità di cui al successivo art. 24 entro il 31 marzo 1982.

Nella previsione di maggiori spese per l'anno 1981, relative alla erogazione dell'indennità integrativa speciale o equipollente spettante al personale di ruolo e non di ruolo, gli enti locali e le loro aziende non potranno computare un importo superiore a quello corrispondente a 23 punti di contingenza.

Le eventuali maggiori spese per indennità di contingenza sono coperte, a consuntivo, con le modalità di cui al successivo art. 24, entro il 31 marzo 1982.

L'importo del fondo speciale per gli oneri del personale di cui all'art. 25 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, così come convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299, non potrà nel suo complesso essere incrementato in misura superiore al 25 per cento. Per i comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980, detta percentuale può essere elevata, al massimo, fino al 40 per cento, secondo modalità e criteri che saranno determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Restano in vigore, per l'anno 1981, le norme di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'art. 25 ed all'art. 37 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299. Nell'ipotesi prevista dall'art. 37 del citato decreto-legge, la spesa per il 1981 può essere incrementata del 10 per cento, oltre l'applicazione della retribuzione dovuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810.

Art. 20.

I comuni e le province con livelli di spesa *pro capite* superiore alla media nazionale non possono presentare piani di riorganizzazione che comportino ampliamenti delle piante organiche e modifiche di piante organiche se non per i casi di dimostrata insufficienza delle stesse, da accertarsi da parte della commissione centrale per la finanza locale con una valutazione comparativa con i livelli medi rilevati per enti aventi analoghe caratteristiche demografiche e territoriali.

Il quarto comma dell'art. 4 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, è sostituito dai seguenti:

« I comuni, le province, i consorzi e le rispettive aziende che hanno ottenuto l'approvazione dei piani generali di riorganizzazione dalla commissione centrale per la finanza locale dopo il 1° gennaio 1981, sono autorizzati ad assumere nuovo personale per la copertura del maggior numero di posti di organico del piano approvato nel limite del 30 per cento nell'anno 1981, del 30 per cento nell'anno 1982 e del 40 per cento nell'anno 1983.

Per i comuni che hanno ottenuto l'approvazione del piano di riorganizzazione da parte della commissione centrale per la finanza locale entro il 31 dicembre 1980, le limitazioni suddette si applicano per i posti per i quali a tale data non era stata ancora deliberata l'indizione del relativo concorso ».

Per i comuni che rientrano nell'ambito dell'applicazione dell'art. 25, e per quelli colpiti dalla calamità naturale del novembre 1980, l'ampliamento degli organici può avvenire con la discrezionalità che sarà fissata dagli enti stessi per l'ampliamento della propria dotazione dei servizi.

Il termine del 31 dicembre 1980, di cui all'art. 6 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, è prorogato al 31 dicembre 1981.

Nell'esame dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici e dei servizi degli enti locali e di quelli di modifica di pianta organica adottati ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299, la commissione centrale per la finanza locale, nell'intento di realizzare gradualmente in campo nazionale una perequata distribuzione delle risorse, dovrà curare, con univocità, che la struttura organizzativa degli enti locali venga realizzata armonicamente, assicurando comunque il massimo contemperamento tra la richiesta espansione organizzativa, legata alle accresciute esigenze funzionali dei singoli enti, e la necessità di non far gravare eccessivamente i riflessi che ne derivano sulla pubblica finanza.

Ai fini di detto esame sarà consentito pertanto un più marcato potenziamento delle strutture organizzative degli enti locali solo in presenza di significativi elementi, sorretti da adeguata documentazione, quali: l'incremento demografico costante registrato nell'ultimo quinquennio, l'estensione territoriale, con particolare riguardo al numero ed alla grandezza delle frazioni; il numero delle presenze alberghiere ed extra alberghiere annue nei comuni con prevalente attività turistica; la popolazione effettivamente dimorante nei comuni sedi di università o adiacenti a città metropolitane o centri di notevole attività industriale e sedi di importanti uffici pubblici.

Art. 21.

I comuni, le province, i consorzi e le rispettive aziende che, avendo avuto già approvato il piano di riorganizzazione da parte della commissione centrale per la finanza locale, abbiano posto in essere alla data del 31 dicembre 1980 le procedure concorsuali per la copertura dei posti secondo quanto consentito dal quarto comma dell'art. 4 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, così come convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299, potranno coprire i rimanenti posti nel limite del 30 per cento nell'anno 1981, del 30 per cento nell'anno 1982 e del 40 per cento nell'anno 1983.

I comuni, le province, i consorzi e le rispettive aziende delle zone terremotate della Basilicata e della Campania, che abbiano approvato entro il 31 ottobre 1980 il piano generale di ristrutturazione degli uffici e dei servizi, potranno assumere mediante pubblico concorso nell'anno 1981 personale nel numero dei posti autorizzati dal quarto comma dell'art. 4 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

Valgono per i rimanenti posti le disposizioni di cui al precedente primo comma.

Le aziende municipalizzate e consortili possono, in caso di necessità, assumere il personale strettamente occorrente per fronteggiare insopprimibili esigenze di ampliamento dei servizi gestiti.

Tale facoltà è sottoposta alla condizione che l'azienda mantenga in pareggio il proprio bilancio o, se in disavanzo, che questo sia contenuto nei limiti di cui al precedente art. 18.

Art. 22.

E' fatto divieto alla commissione centrale per la finanza locale di consentire, salvo che non sia trascorso almeno un triennio, la istituzione *ex novo* in pianta organica di posti già soppressi o trasformati dall'ente in sede di adozione del proprio piano di riorganizzazione.

Gli organi regionali di controllo non potranno del pari consentire, anche se la modifica non comporti complessivamente maggiore spesa, la soppressione con contestuale trasformazione in altri dei soli posti di nuova istituzione approvati, nel corso del triennio precedente, dalla commissione centrale per la finanza locale o, nell'ambito della propria competenza, dal medesimo organo regionale di controllo.

In caso di assunzione da parte dell'ente locale in gestione diretta di servizi già appaltati o affidati in concessione o mediante contratto d'opera, la commissione centrale non potrà, di norma, consentire la istituzione in pianta organica di posti in numero eccedente quello già addetto all'espletamento dei servizi rilevati.

All'art. 8 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

« Nel caso di assunzione di gestione diretta di servizi pubblici appaltati il personale proveniente dal privato appaltatore, già immesso nei ruoli organici dei comuni o loro consorzi e comunque in servizio alla data del 31 dicembre 1980, può optare per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'INPS.

Nel caso di opzione per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, il personale conserva il trattamento di quiescenza e previdenza già in essere presso il privato appaltatore ».

Art. 23.

Per l'anno 1981 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia somme di importo pari alle erogazioni disposte per l'anno 1980 in applicazione di quanto stabilito dagli articoli 15, 23 e 24 secondo comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, in legge 7 luglio 1980, n. 299, incrementate del 16 per cento.

Il versamento di tali importi agli enti locali ha luogo in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20 ottobre; ai relativi mandati di pagamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Art. 24.

Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, esecutivi ai sensi della legge, è assicurato per l'anno 1981 da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno.

L'importo di tali erogazioni è determinato sulla base di apposite certificazioni, firmate dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), entro il 31 marzo 1981.

Il certificato deve contenere anche notizie sul consuntivo 1979, in relazione al livello dei servizi al fine di determinare parametri obiettivi che consentano il superamento graduale del criterio della spesa storica.

Il certificato è allegato al bilancio e viene con lo stesso trasmesso al competente organo regionale di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sul bilancio e lo inoltra, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque non oltre il 30 giugno 1981, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente secondo comma, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e alla regione e ne restituisce un esemplare all'ente.

L'erogazione del trasferimento a pareggio nonchè della quarta trimestralità delle somme di cui all'art. 23, resta subordinata all'inoltro della certificazione di cui al precedente comma ed alla avvenuta deliberazione del conto consuntivo 1979.

A valere sullo stanziamento del cap. 1590 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1981 possono altresì essere disposti pagamenti, in conto degli anni 1978, 1979 e 1980, per le finalità di cui agli articoli 10 e 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43, agli articoli 1 e 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, ed agli articoli 15, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, in legge 7 luglio 1980, n. 299.

Si applicano le disposizioni di cui al sesto e settimo comma dell'art. 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

Entro il 31 marzo 1981 le province ed i comuni sono tenuti a rettificare, per errori materiali, le certificazioni relative ad anni precedenti.

Art. 25.

E' istituito un fondo perequativo per la finanza locale che è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1981 con una dotazione di lire 230 miliardi.

A valere sul predetto fondo è attribuita, a comuni la cui spesa corrente media *pro capite* per l'anno 1979 sia inferiore a quella stabilita, su base nazionale e per classi di popolazione, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'ANCI e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), un trasferimento pari all'intera differenza o a parte di essa.

Le erogazioni a carico del fondo devono essere contenute entro i limiti dell'ammontare del fondo medesimo, stabilito a norma del precedente primo comma.

La spesa corrente media *pro capite* è calcolata, agli effetti del presente decreto, sulla base dei seguenti principi:

a) l'indice di spesa storica di cui al presente articolo è ricavato dalla spesa corrente prevista originariamente nel titolo I del bilancio 1979 ed attestata dagli enti nel certificato finanziario di cui all'art. 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, fatta eccezione degli oneri per interessi passivi, per spese *una tantum*, per perdite e contributi alle aziende di trasporto e per servizi interamente coperti da corrispondenti finanziamenti statali o regionali con vincolo di destinazione;

b) le classi di popolazione sono così definite: meno di 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, 500.000 ed oltre;

c) per il 1981 il fondo viene ripartito ad iniziare dai comuni che si trovano più lontani rispetto alla media stabilita con le modalità dei precedenti commi con priorità per i comuni delle classi di popolazione più basse.

Le erogazioni del fondo devono essere utilizzate dai comuni, anche in eccedenza ai limiti di espansione delle spese correnti previsti dal presente decreto, per l'attivazione di nuovi servizi o per il potenziamento dei servizi esistenti secondo le indicazioni dei piani generali di riorganizzazione degli uffici e dei servizi.

I relativi stanziamenti sono inseriti nei bilanci comunali ad avvenuta comunicazione degli importi spettanti.

Art. 26.

In attesa della disciplina generale per il settore degli investimenti in materia ospedaliera, i comuni subentrano nei mutui già contratti con la Cassa depositi e prestiti e con altri istituti di credito da enti ospedalieri, province ed altri enti pubblici per la costruzione di opere di edilizia sanitaria, all'atto della cessazione dalle funzioni degli organi amministrativi degli enti stessi, in seguito alla costituzione delle unità sanitarie locali.

Gli interessi relativi alle rate di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma non si computano ai fini della determinazione del limite stabilito, per l'assunzione dei mutui da parte dei comuni, dall'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

L'onere di ammortamento dei mutui di cui trattasi è a carico delle regioni, che vi faranno fronte con le somme del fondo sanitario loro attribuite, secondo i piani di ammortamento e le indicazioni fornite dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 27.

Con effetto dal 1° gennaio 1981:

a) le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 16 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, sono estese anche alle categorie di iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza, il cui rapporto di lavoro non è disciplinato da contratto collettivo di lavoro;

b) sono da comprendere tra gli emolumenti costituenti la retribuzione annua contributiva degli iscritti alle predette casse:

1) le indennità di dirigenza, di carica o di grado, corrisposte in forma fissa e continuativa o ricorrente;

2) gli acconti sui futuri miglioramenti ove corrisposti, in forma fissa e continuativa, alla generalità del personale dell'ente di appartenenza, in virtù di disposizioni legislative o regolamentari ovvero di contratti collettivi nazionali di lavoro;

3) l'indennità di servizio per tempo pieno, corrisposta al personale sanitario ospedaliero, in virtù dell'accordo nazionale unico di lavoro della categoria.

Per il personale dei comuni, comunità montane, province, loro consorzi ed aziende, nonchè delle unità sanitarie locali, ai fini del trattamento di quiescenza delle casse pensioni degli istituti di previdenza, le voci della retribuzione, prevista dagli accordi nazionali o contratti collettivi di lavoro, sono considerate pensionabili, a termini degli ordinamenti delle casse stesse, negli importi attribuiti dagli enti datori di lavoro con regolare delibera approvata dal competente organo di controllo.

Con effetto dal 1° febbraio 1981, sono da comprendere tra gli emolumenti costituenti la retribuzione annua contributiva, di cui al primo comma, l'indennità ospedaliera medico professionale e l'indennità di medico ospedaliero.

Art. 28.

Con effetto dal 1981, ai fini del pagamento dei contributi dovuti dalle unità sanitarie locali e dalle comunità montane alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, si applicano le modalità previste per i comuni, le province e i loro consorzi dall'art. 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, anche per quanto concerne l'obbligo al tesoriere, di cui al terzo comma del citato art. 6, ad effettuare i pagamenti, qualora l'ente non provveda ad emettere i relativi mandati, avvalendosi dei fondi di cui ai trasferimenti regionali previsti dal quinto comma dell'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Al fine della corresponsione degli acconti di pensione ai dipendenti delle unità sanitarie locali e delle comunità montane si applicano le disposizioni previste dal sesto comma e successivi dell'art. 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, con effetto dal 1° aprile 1981, relativamente alle cessazioni dal servizio a partire da tale data e con effetto dal 1° gennaio 1982, per le cessazioni anteriori al 1° aprile 1980.

Art. 29.

Il quarto comma dell'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, è sostituito dal seguente:

« Per i periodi di continuazione di iscrizione, per coloro che rimangono in servizio oltre il limite massimo di età, o di servizio per il collocamento a riposo, previsto dai regolamenti interni degli enti locali o da precise disposizioni di legge, e per i periodi di reiscrizione per riassunzione presso il medesimo od altro ente a seguito di già avvenuto collocamento a riposo, che non superino i cinque anni, qualora la parte *a*) della retribuzione annua contributiva goduta nei periodi stessi risulti superiore a quella riferita alla data della precedente cessazione del servizio, la differenza è, in ogni caso, da comprendersi nella parte *b*) della retribuzione. Tale norma non trova applicazione per il personale riguardato dall'art. 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, e per tutto quello che transiti da un ente pubblico ad un altro e non abbia raggiunto i limiti massimi di età o di servizio per il collocamento a riposo.

La modifica di cui al precedente comma ha valore di interpretazione autentica ».

Art. 30.

All'art. 7 della legge 30 aprile 1976, n. 386, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo le parole: « ovvero ad altri enti regionali », sono aggiunte le seguenti: « ovvero agli enti locali territoriali o loro consorzi »;

b) al secondo comma, dopo le parole: « trasferito alle regioni », sono aggiunte le seguenti: « che per quello trasferito agli enti locali territoriali o loro consorzi anche se transitato attraverso i ruoli del personale regionale »;

c) dopo il secondo comma viene aggiunto il seguente:

« Il personale trasferito ai sensi dei precedenti commi conserva il trattamento di quiescenza e previdenza in godimento al momento del trasferimento medesimo. ».

Art. 31.

L'art. 36 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, è così modificato:

a) nel primo comma sono soppresse le parole « della FIARO - Federazione italiana associazioni regionali ospedaliere »;

b) alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: « L'ANCI - Associazione nazionale comuni italiani - provvede con le modalità stabilite dal presente articolo anche alla riscossione dei contributi stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti per le unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 ».

Art. 32.

Fino al 31 dicembre 1981 l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.

Per l'anno 1981 alla regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

Art. 33.

Alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-80, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1981, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1980 ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, con una maggiorazione rispettivamente del 20 e del 16 per cento.

Art. 34.

Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1981 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige nonché delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il termine di cui all'art. 16 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 638 è prorogato al 31 dicembre 1981 per le camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno, cura e turismo.

Le delegazioni di cui al precedente comma possono essere utilizzate esclusivamente per mutui destinati ad investimenti.

Il termine di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1981.

Per il 1981 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno precedente, aumentata del 16 per cento.

Art. 35.

Per l'anno 1981 le somme di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano sono maggiorate, ove le quote dei tributi devoluti erano fisse, del 15 per cento rispetto all'ammontare spettante per l'anno precedente; ove tali quote erano invece variabili la maggiorazione sarà determinata per la regione Sardegna con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'art. 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e per le province autonome di Trento e Bolzano in conformità con quanto disposto dall'art. 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 36.

Per l'anno 1981 le somme di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono maggiorate del 16 per cento rispetto all'ammontare spettante per l'anno precedente.

Art. 37.

Per l'anno 1981 le somme di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio ammontano complessivamente a 232 miliardi di lire.

La predetta somma è così ripartita fra le camere di commercio: il 10 per cento in quote uguali ed il 90 per cento in proporzione alle rispettive entrate, spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Le tariffe in base alle quali le camere di commercio riscuotono i diritti di segreteria, previsti dall'art. 52, lettere *a*) e *b*), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, secondo le misure fissate dal decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, sono aumentate del 25 per cento.

Le frazioni delle nuove misure dei diritti di segreteria di cui al terzo comma sono arrotondate a lire 100 per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a lire 50 o superiori a lire 50.

Sono esonerati dal pagamento dei diritti di segreteria di cui al precedente terzo comma gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 27 marzo 1980, n. 112, che richiedono atti a fini assistenziali e previdenziali per i propri assistiti.

Art. 38.

L'art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, e successive modificazioni, non si applica ai diritti erariali sui pubblici spettacoli riscossi a partire dal 1° gennaio 1976.

Dalla stessa data gli abbuoni concessi agli esercenti di sale cinematografiche, ai sensi della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e della legge 14 marzo 1968, n. 318, per proiezioni effettuate nell'anno 1972 e precedenti, non comportano revisione delle quote di diritti erariali già devolute ai comuni.

Con effetto dal 1° luglio 1981 la misura di lire 50 al litro per la benzina, a favore del comune di Livigno, stabilita dall'art. 3, lettera *a*), della legge 1° novembre 1973, n. 762, e rideterminata dall'art. 2 della legge 26 aprile 1976, n. 221, è elevata a lire 150 al litro.

Art. 39.

E' autorizzato lo stanziamento di lire 500 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1981 per il finanziamento di un programma di ricerca finalizzato alla rilevazione del livello di prestazione dei pubblici servizi locali.

Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sarà provveduto alla ristrutturazione, con adeguato potenziamento organico, degli uffici della finanza locale, nonchè del servizio che sarà preposto al loro coordinamento, ferme restando le attuali dotazioni dei ruoli.

Art. 40.

E' confermata, anche per l'anno 1981, l'autorizzazione a concedere le assegnazioni previste dall'art. 10-*bis*, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Art. 41.

I comuni debbono prevedere nelle partite di giro del bilancio le spese per le elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali del 1981, che a norma dell'art. 19 della legge 8 aprile 1976, n. 278, e dell'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono a carico degli enti interessati. Il relativo onere è assunto dallo Stato.

Il Ministero dell'interno provvede al relativo rimborso a carico del cap. 1590 del proprio stato di previsione della spesa per l'esercizio 1981. Sono applicabili, in particolare, per la gestione contabile, le disposizioni del sesto, settimo e ottavo comma dell'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Per la regione Trentino-Alto Adige le spese per le elezioni comunali e circoscrizionali del 1981 sono rimborsate per il tramite della regione, con esclusione di quelle indicate nell'art. 58 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28.

Art. 42.

Ai comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 non si applicano le disposizioni dell'art. 13, primo, secondo. terzo e quarto comma, del presente decreto.

Le disposizioni di cui all'art. 13, primo, secondo, terzo e quarto comma, del presente decreto non si applicano altresì ai comuni colpiti dal terremoto del settembre 1979 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1979.

Agli stessi comuni non si applica il divieto di contrarre mutui di cui all'art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, qualora gli eventi sismici abbiano provocato la distruzione degli atti contabili.

Art. 43.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Art. 44.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901.

Art. 45.

All'onere di lire 20.442.877 milioni derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno 1981, si provvede quanto a lire 4.000.000 milioni con entrate proprie dei comuni e delle province, ivi compreso il maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 5, quinto comma e 6 del presente decreto e, quanto a lire 16.442.877 milioni, con contributi a carico del bilancio dello Stato, alla cui copertura finanziaria si provvede per lire 380.000 milioni con il maggior gettito di cui ai precedenti articoli 4 e 5, primo comma, del presente decreto e per lire 16.062.877 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 46.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1981

PERTINI

FORLANI — ANDREATTA — ROGNONI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1981
Atti di Governo, registro n. 32, *foglio n.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1980.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Lambrusco Salamino di S. Croce ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il proprio decreto 1° maggio 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Lambrusco Salamino di S. Croce » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata in data 22 gennaio 1975 dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 3 del disciplinare di produzione del vino di cui sopra;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 1980, n. 34;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle esigenze tecniche e logistiche nonchè alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda sopra citata;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 3 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Lambrusco Salamino di S. Croce », approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1975, è sostituito dalla riga 28 alla riga 32 con il seguente testo:

«e in località Viazza, all'incrocio con il confine comunale fra Carpi e Soliera, segue tale limite amministrativo verso sud-est, toccando le località di Scaletto, C. Rossi, C. S. Agata, C. Barbieri, fino a raggiungere il fiume Secchia e proseguire lungo questo verso nord fino al confine di Gavezzo in prossimità di C. Trentini, verso est prende poi a ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1980

PERTINI

MARCORA — BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1981
Registro n. 1 *Agricoltura, foglio n.* 110

(1251)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1980.

Riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano della quota di cui all'art. 2, lettera a), della legge n. 356/76 per l'anno 1980.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183;

Visto l'art. 2, lettera *a*), della legge 10 maggio 1976, n. 356, recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Visti gli articoli 127 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per il 1980 e del bilancio dello Stato per il triennio 1980-82;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/70 nella seduta 4 dicembre 1980;

Vista la delibera CIPE 11 dicembre 1980, la quale conferma, per la ripartizione del fondo i criteri adottati per l'anno finanziario 1979, come risultanti dalla delibera 20 luglio 1979;

Decreta:

La somma di L. 361.554.265.000, stanziata per l'esercizio 1980, nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, quale quota di cui all'art. 2, lettera *a*), della legge n. 356/76 è ripartita, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Somme in migliaia di lire
Trento	3.391.297
Bolzano	3.846.135
Valle d'Aosta	4.804.984
Piemonte	15.821.867
Lombardia	23.986.029
Veneto	15.069.226
Friuli-Venezia Giulia	7.032.055
Liguria	8.124.570
Emilia-Romagna	15.159.494
Toscana	13.370.510
Umbria	7.530.762
Marche	9.657.164
Lazio	18.780.367
Abruzzo	16.576.316
Molise	12.096.108
Campania	45.829.531
Puglia	34.957.271
Basilicata	15.985.652
Calabria	25.944.619
Sicilia	43.114.600
Sardegna	20.475.708
Totale	361.554.265

La spesa di L. 361.554.265.000, derivante dal presente decreto viene imputata al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 53

(1224)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 luglio 1979, concernente le modificazioni relative al regime delle importazioni delle merci dalla Bulgaria;

Visto il regolamento (CEE) n. 3012/80 della commissione del 20 novembre 1980, che sottopone a limitazione quantitativa le importazioni nella Comunità di tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco originari della Bulgaria;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione dei tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco (V.D. 56.07 B), originari della Bulgaria, è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 e l'annesso II alla circolare n. 22/76, protocollo n. 349200 del 30 novembre 1976, vengono modificati nel senso sopraindicato.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, addì 22 gennaio 1981

Il Ministro del commercio con l'estero
MANCA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(1219)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1981.

Determinazione per gli anni 1980 e 1981 delle retribuzioni e dei periodi di occupazione medi e convenzionali dei lavoratori portuali ai fini del calcolo dei contributi di malattia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 3, lettera *d*), della legge 22 marzo 1967, n. 161, concernente l'istituzione del « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali », il quale prevede che, ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro le malattie dei lavoratori portuali, possono essere fissate retribuzioni e periodi di occupazione medi e convenzionali;

Visto l'art. 8, quarto comma, della stessa legge, il quale stabilisce che ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche per i lavoratori portuali di Genova e Savona, si applicano gli stessi criteri indicati nel secondo comma del punto *d*) del precedente art. 3;

Considerato che la Cassa di previdenza fra i lavoratori del porto di Savona ha cessato la propria attività il 31 dicembre 1979, con l'effettivo trasferimento della gestione delle prestazioni sanitarie alle unità sanitarie locali;

Tenuto presente l'accordo intervenuto tra l'INPS e la Cassa generale per la mutualità dei lavoratori del porto di Genova per la prosecuzione in via provvisoria e sino al 30 settembre 1980 dell'erogazione delle prestazioni economiche di malattia da parte della predetta Cassa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, che ha stabilito nel termine massimo del 31 dicembre 1980 la cessazione delle funzioni di assistenza sanitaria svolta dai commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1979, n. 349;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1977, con il quale sono state determinate le retribuzioni giornaliere ed i periodi medi di occupazione per i lavoratori portuali per il periodo corrente dal 1° gennaio 1977 a tutto il 31 dicembre 1977;

Visti i decreti ministeriali 24 agosto 1978 e 1° febbraio 1980 con i quali è stata prorogata la validità del decreto ministeriale 24 giugno 1977 a tutto il 31 dicembre 1979;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1977, con il quale sono state determinate le retribuzioni giornaliere ed i periodi medi di occupazione per i lavoratori portuali di Genova e Savona per il periodo corrente dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1977;

Visti i decreti ministeriali 24 agosto 1978 e 1° febbraio 1980 con i quali è stata prorogata la validità del decreto ministeriale 23 giugno 1977 a tutto il 31 dicembre 1979;

Ritenuta l'opportunità di confermare le precedenti determinazioni delle retribuzioni e dei periodi di occupazione medi e convenzionali dei lavoratori portuali in generale compresi quelli di Genova e Savona anche per l'anno 1980;

Ritenuta la necessità di provvedere per l'anno 1981 a nuova determinazione delle retribuzioni e dei periodi di occupazione medi e convenzionali in dipendenza anche dei dati di più recente rilevazione riguardanti i livelli retributivi ed occupazionali della categoria dei lavoratori portuali;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche dell'assicurazione di malattia per i lavoratori portuali, le retribuzioni giornaliere ed i periodi medi di occupazione già determinati con decreto ministeriale 24 giugno 1977 e prorogati sino al 31 dicembre 1979 con decreto ministeriale 1° febbraio 1980 sono ulteriormente prorogati fino a tutto il 31 dicembre 1980.

Fino alla stessa data ed ai medesimi fini sono altresì prorogate le retribuzioni giornaliere ed i periodi medi di occupazione per i lavoratori portuali di Genova e Savona già determinati con decreto ministeriale 23 giugno 1977.

Art. 2.

Per l'anno 1981, ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche dell'assicurazione di malattia la retribuzione giornaliera ed il periodo medio di occupazione per i lavoratori portuali, nonché per le altre categorie di lavoratori operanti nel porto di Genova già assistite ai sensi dell'art. 8 della legge 22 marzo 1967, n. 161, dalla Cassa generale per la mutualità dei lavoratori portuali di Genova ad esclusione dei dipendenti della Silos S.p.a., sono così determinati:

retribuzione giornaliera: L. 16.000 (sedicimila);

periodo medio mensile di occupazione: n. 13 giornate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1981

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

Il Ministro della marina mercantile
COMPAGNA

(1259)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1981.

Determinazione del tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro agli enti di previdenza e assistenza per dilazioni nella regolarizzazione dei debiti contributivi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il quale prevede che l'interesse di dilazione corrisposto dai datori di lavoro autorizzati alla regolarizzazione rateale di debiti per contributi ed accessori di legge nei confronti degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria non può essere inferiore alla misura degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento maggiorati di un punto, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale ha stabilito che la maggiorazione dell'interesse di dilazione e di differimento di cui all'art. 23 della menzionata legge n. 843, è fissata nella misura di tre punti;

Visto il decreto interministeriale del 29 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 1980, con cui, ai sensi e per gli effetti delle predette norme, l'interesse di dilazione è stato fissato nella misura del 22,50% a partire dalla data del decreto stesso;

Considerato che, in atto, il « prime rate » applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 21 per cento;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'interesse di dilazione che sarà corrisposto dai datori di lavoro autorizzati alla regolarizzazione rateale di debiti per contributi ed accessori di legge nei confronti degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 24 %, a partire dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1981

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

*Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale*
FOSCHI

(1252)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1981.

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Verona.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge n. 46 del 28 febbraio 1980 concernente dilazione e sospensione dei versamenti;

Vista l'istanza in data 16 gennaio 1981 con la quale la Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Verona chiede la concessione di una dilazione del versamento per l'importo complessivo di L. 6.844.755.112 relativo ad imposte IRPEF e ILOR, iscritte nel ruolo straordinario in rata unica, emissione febbraio 1981, a nome dei contribuenti Bonetti Silvano, Sangiorgi Angelo e Bonetti Malvina, adducendo obbiettive difficoltà nel recupero del credito erariale;

Considerato che l'intendente di finanza di Verona, confermando le circostanze prospettate dall'esattore, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che, per fatti non imputabili all'esattore, la riscossione del predetto carico d'imposta risulta particolarmente difficile;

Considerato che l'importo di tali tributi incide notevolmente sul carico complessivo dei ruoli affidati in riscossione all'esattore, rendendone eccessivamente onerosa l'anticipazione;

Ritenuto pertanto che la fattispecie prospettata rientra nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 46;

Decreta:

Al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Verona è concessa dilazione, fino alla scadenza della rata di febbraio 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 6.678.427.562 (lire seimiliardiseicentosettantottomilioni quattrocentoventisettemila cinquecentosessantadue) corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 6.844.775.112 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Bonetti Silvano, Sangiorgi Angelo e Bonetti Malvina.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Verona darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(1221)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3459/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, il regolamento (CEE) n. 2120/80, che fissa i centri d'intervento del riso, diversi da Vercelli, per la campagna 1980/1981.

Regolamento (CEE) n. 3460/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, il regolamento (CEE) n. 2006/80, che fissa i centri d'intervento per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 3461/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che modifica il regolamento n. 470/67/CEE, per quanto riguarda il rendimento di base alla lavorazione di talune varietà di riso coltivate in Grecia.

Regolamento (CEE) n. 3462/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, il regolamento (CEE) n. 2662/80 relativo a misure transitorie nel settore delle carni ovine e caprine per quanto concerne i regimi dei premi e degli interventi.

Regolamento (CEE) n. 3463/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, il regolamento (CEE) n. 2663/80, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2641/80 per quanto riguarda le importazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 3464/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, il regolamento (CEE) n. 2657/80 relativo alla determinazione dei prezzi delle carcasse ovine, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità ed al rilevamento dei prezzi di talune altre qualità di carcasse ovine nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 3465/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, il regolamento (CEE) n. 2329/79, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine non disossate detenute dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 3466/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, il regolamento (CEE) n. 2374/79 relativo alla vendita a prezzo ridotto di taluni prodotti del settore delle carni bovine detenuti dagli organismi d'intervento a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale.

Regolamento (CEE) n. 3467/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, il regolamento (CEE) n. 298/80 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine non disossate detenute dagli organismi di intervento e destinate ad essere esportate.

Regolamento (CEE) n. 3468/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, il regolamento (CEE) n. 2467/80 relativo alla vendita, a prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese e destinate ad essere esportate.

Regolamento (CEE) n. 3469/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, il regolamento (CEE) n. 2377/80, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 3470/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, il regolamento (CEE) n. 610/77 relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 3471/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2608/80 relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) numero 2528/80 che stabilisce, per la campagna 1980/1981, misure speciali concernenti le organizzazioni di produttori di olio d'oliva, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica.

Regolamento (CEE) n. 3472/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che completa, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica, l'allegato del regolamento (CEE) n. 3130/78 relativo alla determinazione dei centri di intervento per l'olio di oliva.

Regolamento (CEE) n. 3473/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, relativo all'adattamento di taluni regolamenti del settore dei grassi in seguito all'adesione della Repubblica ellenica.

Regolamento (CEE) n. 3474/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che modifica vari regolamenti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in seguito all'adesione della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 3475/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, vari regolamenti del settore dello zucchero e dell'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 3476/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che modifica vari regolamenti in seguito all'adesione della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 3477/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che modifica vari regolamenti del settore del tabacco greggio in seguito all'adesione della Repubblica ellenica.

Regolamento (CEE) n. 3478/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che modifica vari regolamenti del settore delle sementi in seguito all'adesione della Repubblica ellenica.

Regolamento (CEE) n. 3479/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che modifica vari regolamenti del settore del luppolo in seguito all'adesione della Repubblica ellenica.

Regolamento (CEE) n. 3480/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che modifica vari regolamenti dei settori dei cereali e del riso in seguito all'adesione della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 3481/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che modifica taluni regolamenti relativi al settore ortofrutticolo in seguito all'adesione della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 3482/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1045/77 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni.

Regolamento (CEE) n. 3483/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, recante modifica, in seguito all'adesione della Grecia, del regolamento (CEE) n. 2311/80 che fissa le modalità d'applicazione del regime di aiuti per l'utilizzazione di mosti di uve concentrati a fini di fabbricazione di taluni prodotti nel Regno Unito e in Irlanda, nonché l'importo dell'aiuto per la campagna viticola 1980/1981.

Pubblicati nel n. L 363 *del* 31 *dicembre* 1980.

(343/C)

Regolamento (CEE) n. 3484/80 della commissione, del 29 dicembre 1980, che determina gli importi degli elementi mobili e gli importi compensativi adesione, nonché i dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, per il mese di gennaio 1981, delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80.

Pubblicato nel n. L 362 *del* 31 *dicembre* 1980.

(344/C)

Regolamento (CEE) n. 3485/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, il regolamento (CEE) n. 2782/75, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile.

Regolamento (CEE) n. 3486/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che proroga l'applicazione del regolamento (CEE) n. 435/80 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare.

Regolamento (CEE) n. 3487/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/77 che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni.

Regolamento (CEE) n. 3488/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, relativo all'aggiornamento annuale della nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa.

Regolamento (CEE) n. 3489/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2518/70, per quanto riguarda l'elenco dei mercati all'ingrosso e dei porti rappresentativi per i prodotti del settore della pesca.

Regolamento (CEE) n. 3490/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, relativo al mantenimento dei prezzi di ritiro e di riferimento nonché dei valori forfettari applicati per il calcolo della compensazione finanziaria nel settore dei prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 3491/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 584/75, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 3492/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 3493/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Regolamento (CEE) n. 3494/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, relativo ai quantitativi di prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar e dello Swaziland da importare nel 1981.

Regolamento (CEE) n. 3495/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, relativo a misure transitorie concernenti l'importazione, durante il primo trimestre 1981, di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 3496/80 del Consiglio, del 31 dicembre 1980, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1893/79, (CEE) n. 2592/79 e (CEE) n. 649/80, che introducono nella Comunità la registrazione delle importazioni di petrolio greggio e di prodotti petroliferi.

Pubblicati nel n. L 365 *del* 31 *dicembre* 1980.

(345/C)

Regolamento (CEE) n. 3497/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, che stabilisce il regime applicabile agli scambi commerciali con Cipro dopo il 31 dicembre 1980.

Regolamento (CEE) n. 3498/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti microelettronici.

Regolamento (CEE) n. 3499/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per filati di poli (p-fenilentereftalammide), destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di pneumatici, della sottovoce ex 51.01 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3500/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che, a seguito dell'adesione della Grecia, adegua sul piano tecnico i regolamenti (CEE) n. 2532/78, (CEE) n. 925/79 e (CEE) n. 2613/79 per quanto riguarda i regimi comuni applicabili alle importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese e dagli altri paesi a commercio di Stato.

Regolamento (CEE) n. 3501/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari del Portogallo (1981).

Regolamento (CEE) n. 3502/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (1981).

Regolamento (CEE) n. 3503/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di acquaviti di prugne « Sljivovica », della sottovoce ex 22.09 C IV a) della tariffa doganale comune, originarie della Iugoslavia (1981).

Regolamento (CEE) n. 3504/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di taluni tabacchi, della sottovoce ex 24.01 B della tariffa doganale comune, originari della Iugoslavia (1981).

Regolamento (CEE) n. 3505/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che sottopone le importazioni in Grecia di taluni prodotti di iuta originari del Bangladesh e dell'India a limiti quantitativi.

Regolamento (CEE) n. 3506/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili, delle voci 55.05 e 55.09 e della sottovoce ex 58.01 A della tariffa doganale comune, in provenienza dalla Turchia (1981).

Regolamento (CEE) n. 3507/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, recante apertura e modalità di gestione di un massimale comunitario preferenziale per taluni prodotti petroliferi raffinati in Turchia e stabilisce una sorveglianza comunitaria sulle importazioni di tali prodotti (1981).

Regolamento (CEE) n. 3508/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che proroga il regime applicabile agli scambi commerciali con Malta oltre il 31 dicembre 1980.

Regolamento (CEE) n. 3509/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, i regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CEE) n. 355/77 per quanto concerne l'adeguamento di taluni importi che possono essere concessi dal FEAOG, sezione orientamento.

Informazione concernente la data dell'entrata in vigore dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, relativo alla attuazione di un aiuto a favore del Portogallo prima dell'adesione, firmato a Bruxelles il 3 dicembre 1980.

Pubblicati nel n. L 367 *del* 31 *dicembre* 1980.

(346/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati

Mercoledì 18 febbraio 1981 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Krishna Raj Aryal, ambasciatore del Nepal, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(1134)

Mercoledì 18 febbraio 1981 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Serge de Hubsch de Grossthal, ambasciatore del Sovrano militare Ordine di Malta, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato

(1135)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazioni di presidi medico-chirurgici

Con decreti ministeriali, emanati nelle date appresso indicate, sono state revocate le registrazioni dei presidi medico-chirurgici sottoelencati, concesse alle ditte a fianco degli stessi presidi indicate:

Decreti ministeriali 1° dicembre 1980:

Diron (registrato con decreto ministeriale 2 aprile 1973 al n. 7555): Colkim S.n.c., in Ozzano Emilia (Bologna);

Flycol (registrato con decreto ministeriale 25 maggio 1968 al n. 5248): Colkim S.n.c., in Ozzano Emilia (Bologna);

Flycol 20 (registrato con decreto ministeriale 2 settembre 1976 al n. 8719): Colkym S.n.c., in Ozzano Emilia (Bologna);

Korfos insetticida domestico (registrato con decreto ministeriale 8 febbraio 1963 al n. 3853): Caffaro S.p.a., in Milano.

(1139)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 40

Corso dei cambi del 26 febbraio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1020,30	1020,30	1020,15	1020,30	1020,25	1027 —	1020,20	1020,30	1020,30	1020,30
Dollaro canadese	849,55	849,55	849 —	849,55	849,40	848 —	850,20	849,55	849,55	849,55
Marco germanico	481,70	481,70	481,40	481,70	481,50	481,80	481,64	481,70	481,70	481,70
Fiorino olandese	437,10	437,10	436 —	437,10	436,20	436,90	436,80	437,10	437,10	437,10
Franco belga	29,527	29,527	29,52	29,527	29,50	29,50	29,515	29,527	29,527	29,50
Franco francese	205,30	205,30	205,80	205,30	205,20	205,30	205,31	205,30	205,30	205,30
Lira sterlina	2270,10	2270,10	2271 —	2270,10	2270,55	2270 —	2270,25	2270,10	2270,10	2270,10
Lira irlandese	1775 —	1775 —	1765 —	1775 —	1766,55	—	1765 —	1775 —	1775 —	—
Corona danese	154,40	154,40	154,70	154,40	154,30	154,40	154,40	154,40	154,40	154,40
Corona norvegese	188,65	188,65	188,25	188,65	188,50	188,50	188,50	188,65	188,65	188,65
Corona svedese	220,53	220,53	220,50	220,53	220,45	220,60	220,70	220,53	220,53	220,55
Franco svizzero	527,50	527,50	527,50	527,50	526,45	525 —	530 —	527,50	527,50	527,50
Scellino austriaco	68,05	68,05	68,05	68,05	68 —	68,15	68 —	68,05	68,05	68 —
Escudo portoghese	18 —	18 —	18 —	18 —	17,90	17,25	18 —	18 —	18 —	18 —
Peseta spagnola	11,795	11,795	11,80	11,795	11,78	11,80	11,805	11,795	11,795	11,80
Yen giapponese	4,915	4,915	4,9350	4,915	4,90	4,90	4,93	4,915	4,915	4,90

Media dei titoli del 26 febbraio 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	56,975
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,575
» 5,50 % » » 1968-83	87,300
» 5,50 % » » 1969-84	82,450
» 6 % » » 1970-85	79,250
» 6 % » » 1971-86	74,900
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	73,900
» 9 % » » 1976-91	75,250
» 10 % » » 1977-92	80,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,975
» » » » 1- 7-1979/81	99,800
» » » » 1-10-1979/81	99,250
» » » » 1-12-1979/81	99,350
» » » » 1- 5-1979/82	97,725
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	97,975
» » » » 1-10-1979/82	97,725
» » » » 1- 1-1980/82	98,750
» » » » 1- 3-1980/82	98,550
» » » » 1- 5-1980/82	97,950
» » » » 1- 6-1980/82	98,100
» » » » 1- 7-1980/82	98,050
» » » » 1- 8-1980/82	98,650
» » » » 1- 1-1980/83	98,100
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,750
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,500
» » » 12 % 1- 4-1982	95,375
» » » 12 % 1-10-1983	91,350
» » » 12 % 1- 1-1984	90,975
» » » 12 % 1- 4-1984	91,225
» » » 12 % 1-10-1984	91,100
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 febbraio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1020,25
Dollaro canadese	849,875
Marco germanico	481,67
Fiorino olandese	436,95
Franco belga	29,521
Franco francese	205,305
Lira sterlina	2270,175
Lira irlandese	1770 —
Corona danese	154,40
Corona norvegese	188,575
Corona svedese	220,615
Franco svizzero	528,75
Scellino austriaco	68,025
Escudo portoghese	18 —
Peseta spagnola	11,80
Yen giapponese	4,922

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avvisi relativi alla pubblicazione dell'esito dei concorsi, per esami, a posti di computista nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Lazio e Sardegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale - parte seconda - dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 7 gennaio 1981 è pubblicato il decreto ministeriale 3 ottobre 1980, n. 00/41218, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1980, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 19, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso per esami, a tre posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Lazio, indetto con decreto ministeriale 28 maggio 1979, n. 00/38318, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 26 ottobre 1979.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale - parte seconda - dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 7 gennaio 1981 è pubblicato il decreto ministeriale 5 luglio 1980, n. 00/38910, registrato alla Corte dei conti, il 20 novembre 1980, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 86, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a quindici posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Sardegna, indetto con decreto ministeriale 9 novembre 1978, n. 00/41529, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1979.

(1146)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a sei posti di agente di controllo nel ruolo del personale delle carriere dell'esercizio, riservato ai congedati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Sardegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale - parte seconda - dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 7 gennaio 1981 è pubblicato il decreto ministeriale 10 luglio 1980, n. 00/38178, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1980, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 171, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a sei posti di agente di controllo in prova nel ruolo del personale delle carriere dell'esercizio, riservato ai congedati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Sardegna, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1979, n. 00/30204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 5 maggio 1979.

(1147)

Avvisi relativi alla pubblicazione dell'esito dei concorsi, per esami, a posti di revisore nel ruolo del personale amministrativo delle carriere dell'esercizio, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale - parte seconda - dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 7 gennaio 1981 è pubblicato il decreto ministeriale 18 agosto 1980, n. 00/39125, registrato alla Corte dei conti, il 15 ottobre 1980, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 9, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stata dichiarata la vincitrice del concorso, per esami, a tre posti di revisore in prova nel ruolo del personale amministrativo delle carriere dell'esercizio, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1979, n. 00/39535, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 3 dicembre 1979.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale - parte seconda - dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 7 gennaio 1981 è pubblicato il decreto ministeriale 23 agosto 1980, n. 00/39811, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1980, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 22, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e l'idoneo del concorso, per esami, a sette posti di revisore in prova nel ruolo del personale amministrativo delle carriere dell'esercizio, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1979, n. 00/39536, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 3 dicembre 1979.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale - parte seconda - dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 7 gennaio 1981 è pubblicato il decreto ministeriale 20 agosto 1980, n. 00/39382, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1980, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 374, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a quattro posti di revisore in prova nel ruolo del personale amministrativo delle carriere dell'esercizio, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Emilia-Romagna, indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1979, n. 00/39537, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 3 dicembre 1979.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale - parte seconda - dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 7 gennaio 1981 è pubblicato il decreto ministeriale 21 agosto 1980, n. 00/39418, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1980, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 375, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso, per esami, a cinque posti di revisore in prova nel ruolo del personale amministrativo delle carriere dell'esercizio, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Toscana e Umbria, indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1979, n. 00/39538, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 3 dicembre 1979.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale - parte seconda - dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 7 gennaio 1981 è pubblicato il decreto ministeriale 19 agosto 1980, n. 00/39319, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1980, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 49, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati la vincitrice e l'idoneo del concorso, per esami, a un posto di revisore in prova nel ruolo del personale amministrativo delle carriere dell'esercizio, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Calabria e Sicilia, indetto con decreto ministeriale 5 novembre 1979, n. 00/41620, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 3 dicembre 1979.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale - parte seconda - dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 7 gennaio 1981 è pubblicato il decreto ministeriale 22 agosto 1980, n. 00/39766, registrato alla Corte dei conti, il 23 ottobre 1980, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 21, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati la vincitrice e gli idonei del concorso, per esami, a un posto di revisore in prova nel ruolo del personale amministrativo delle carriere dell'esercizio, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Sardegna, indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1979, n. 00/39542, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 3 dicembre 1979.

(1145)

MINISTERO DELL'INTERNO

Esclusione della segreteria consorziale tra i comuni di Nave e Collebeato dall'elenco delle segreterie comunali vacanti della classe seconda messe a concorso, per titoli ed esami, per la nomina a posti di segretario comunale generale di seconda classe.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale di pari numero in data 30 settembre 1980, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, a posti di segretario generale di seconda classe vacanti nelle segreterie dei comuni della classe seconda tra i quali è stato compreso il consorzio di segreteria tra i comuni di Nave e Collebeato (Brescia);

Visto il decreto ministeriale n. 17200.C.2 in data 2 febbraio 1981, con il quale, a seguito dello scioglimento del citato consorzio di segreteria, le anzidette sedi sono state depennate dall'elenco dei comuni della classe seconda ed incluse tra quelli della classe terza;

Considerato, pertanto, che il consorzio di segreteria tra i comuni di Nave e Collebeato deve essere depennato dal concorso sopraindicato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

Il consorzio di segreteria tra i comuni di Nave e Collebeato è depennato dall'elenco delle sedi di classe seconda messe a concorso con il decreto ministeriale 30 settembre 1980, in premessa citato.

Roma, addì 9 febbraio 1981

p. *Il Ministro*: CORDER

(1207)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 2 gennaio 1981, n. 1.
Disciplina del servizio sanitario provinciale.

(*Pubblicata nel numero straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 9 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.
Gli obiettivi del servizio sanitario provinciale

1. La provincia autonoma di Bolzano realizza la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività con l'osservanza dei principi e degli obiettivi fissati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Nell'ambito delle proprie competenze, il servizio sanitario provinciale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinate alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione.

3. Il servizio sanitario provinciale opera senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'uguaglianza dei cittadini, garantendone altresì la partecipazione.

4. Il servizio sanitario provinciale favorisce l'apporto del volontariato al raggiungimento delle proprie finalità, prevedendo in particolare, nel rispetto delle indicazioni del piano sanitario provinciale, l'integrazione delle attività dei servizi gestiti dalla provincia e dai comuni mediante le associazioni di volontariato operanti in campo socio-sanitario tramite convenzioni.

Art. 2.
Competenze della provincia

1. Nella provincia autonoma di Bolzano l'attuazione del Servizio sanitario nazionale compete alla provincia stessa, nel rispetto dell'ordinamento delle unità sanitarie locali determinato con legge regionale, nonchè dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, ed essa esercita le relative funzioni amministrative, salva la facoltà di delegare alcune di esse ai comuni.

2. Restano comunque salve le competenze riservate allo Stato dalle norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di igiene e sanità, nonchè le attribuzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale.

Art. 3.
Gli ambiti territoriali delle USL

1. Gli ambiti territoriali di attività operanti in provincia sono i seguenti:

1) unità sanitaria locale Centro-Sud, che comprende i seguenti comuni: Aldino, Andriano, Anterivo, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caldaro, Castelrotto, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fié, Laives, Magré, Meltina, Montagna, Nalles, Nova Levante, Nova Ponente, Ora, Ortisei, Renon, Salorno, Santa Cristina Valgardena, San Genesio, Sarentino, Selva Valgardena, Terlano, Termeno, Tires, Trodena, Vadena;

2) unità sanitaria locale Ovest, che comprende i seguenti comuni: Avelengo, Caines, Castelbello-Ciardes, Cermes, Curon Venosta, Gargazzone, Glorenza, Laces, Lagundo, Lana, Lasa, Lauregno, Malles Venosta, Marlengo, Martello, Merano, Moso in Passiria, Naturno, Parcines, Plaus, Postal, Prato allo Stelvio, Proves, Rifiano, San Leonardo in Passiria, San Martino in Passiria, San Pancrazio, Scena, Senale - San Felice, Senales, Silandro, Sluderno, Stelvio, Tesimo, Tirolo, Tubre, Ultimo, Verano;

3) unità sanitaria locale Est, che comprende i seguenti comuni: Badia, Barbiano, Braies, Brennero, Bressanone, Brunico, Campo Trens, Campo Tures, Chienes, Chiusa, Corvara, Dobbiaco, Falzes, Fortezza, Funes, Gais, Laion, La Valle, Luson, Marebbe, Monguelfo, Naz-Sciaves, Perca, Ponte Gardena, Predoi, Racines, Rasun-Anterselva, Rio Pusteria, Rodengo, San Candido, San Lorenzo di Sebato, San Martino in Badia, Selva dei Molini, Sesto, Terento, Valdaora, Val di Vizze, Valle Aurina, Valle di Casies, Vandoies, Varna, Velturno, Villabassa, Villandro, Vipiteno.

Art. 4.

Funzioni delegate ai comuni

1. Sono delegate ai comuni associati nella gestione delle unità sanitarie locali le funzioni qui sotto elencate spettanti alla provincia in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera.

2. Nell'ambito delle proprie competenze, l'unità sanitaria locale provvede in particolare:

a) all'educazione sanitaria;

b) all'igiene dell'ambiente, salvo quanto previsto all'art. 6;

c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;

d) alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza pediatrica e alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;

e) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;

f) all'igiene e medicina del lavoro, nonchè alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali salvo quanto disposto all'art. 6;

g) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive;

h) all'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;

i) all'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;

l) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;

m) alla riabilitazione, salvo quanto previsto all'art. 6, lettera *A*), punto 1);

n) all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;

o) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;

p) alla profilassi e alla polizia veterinaria; all'ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;

q) agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale spettanti al servizio sanitario provinciale.

3. Sono subdelegate ai comuni le funzioni delegate alla provincia dallo Stato ai sensi delle norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di igiene e sanità.

Art. 5.

Funzioni in materia socio-assistenziale

1. Con successivi provvedimenti legislativi la provincia procederà al riordino delle funzioni in materia socio-assistenziale e all'organizzazione delle relative attività a livello territoriale con delega, ai sensi dell'art. 18 dello statuto, di funzioni agli stessi comuni associati nella gestione delle unità sanitarie locali.

2. Al fine dell'esercizio delle funzioni assegnate o delegate con i provvedimenti legislativi di cui al comma precedente ai comuni, nell'ambito dell'organizzazione delle unità sanitarie locali sarà istituito, a delega avvenuta, un apposito servizio.

3. Allo scopo di assicurare una maggiore integrazione dei rispettivi servizi, gli attuali enti e istituti locali che gestiscono servizi socio-assistenziali e le unità sanitarie locali, in attesa del riordino e della rioganizzazione di cui al primo comma, devono coordinare la loro attività anche mediante accordi appositi, sulla base delle indicazioni contenute nel piano sanitario provinciale, degli indirizzi stabiliti ai sensi dell'art. 21 e dei programmi provinciali relativi al settore assistenziale.

Capo II

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI GESTITI DALLA PROVINCIA

Art. 6.

Funzioni esercitate dalla provincia

1. Sono riservate alla provincia le seguenti funzioni, l'esercizio delle quali, è assicurato mediante i seguenti servizi e uffici:

1) Servizio provinciale per l'igiene e la sanità pubblica, che assorbe l'ufficio del medico provinciale.

Al servizio sono attribuiti i seguenti compiti:

a) formulare proposte alla giunta provinciale per l'emanazione di direttive alle unità sanitarie locali in materia di igiene e sanità pubblica, al fine di coordinare le relative attività e di assicurare la globalità, l'uniformità e l'efficacia delle prestazioni nell'ambito del territorio provinciale;

b) vigilare nell'ambito del territorio provinciale sulle attività e sulle condizioni igieniche di cui all'art. 11 della presente legge, sugli istituti sanitari e sulle farmacie, nonchè sull'esecuzione delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'igiene e la sanità pubblica, ivi compreso lo svolgimento delle necessarie ispezioni;

c) eseguire a fini profilattici, ad esclusione delle indagini diagnostiche con finalità terapeutiche e comunque non collegate con attività di prevenzione, le indagini microbiologiche, parassitologiche e bromatologiche, attraverso il laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, supporto tecnico della provincia;

d) gestire il centro profilattico preposto alla disinfezione e disinfestazione, l'istituto provinciale di Stadio, nonchè il centro per la medicina sociale e preventiva, con compiti di supporto tecnico per l'esecuzione di indagini di massa, già gestite dal centro tumori e dal consorzio provinciale antitubercolare;

e) esercitare le funzioni delegate alla provincia ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197.

Con la costituzione del servizio è soppresso l'ufficio del medico provinciale.

2) Servizio provinciale veterinario, che assorbe l'ufficio del veterinario provinciale.

Al servizio sono attribuiti i seguenti compiti:

a) formulare proposte alla giunta provinciale per l'emanazione di direttive alle unità sanitarie locali in materia di profilassi e di polizia veterinaria, lavorazione e commercializzazione dei prodotti di origine animale, nonchè della produzione e commercializzazione dei prodotti per uso zootecnico, al fine di coordinare le relative attività e di assicurare la globalità, l'uniformità e l'efficienza delle prestazioni;

b) vigilare sui servizi veterinari nella provincia per l'applicazione delle leggi e dei regolamenti riguardanti la profilassi e polizia veterinaria, la produzione e il commercio dei prodotti alimentari di origine animale, nonchè la produzione e il commercio dei prodotti per l'alimentazione zootecnica;

c) gestire la struttura preposta alla disinfezione, disinfestazione e derattizzazione degli allevamenti e relativi ricoveri e laboratorio per la profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali e di analisi dei prodotti di origine animale, salvo quanto previsto dalla legge provinciale 25 febbraio 1980, n. 6, riguardante l'istituto zooprofilattico delle Venezie;

d) propone la programmazione delle profilassi e delle altre attività del servizio veterinario nell'ambito della provincia;

e) provvede ad organizzare l'aggiornamento tecnico-professionale, organizzando corsi di qualificazione e di riqualificazione;

f) gestisce lo schedario riguardante le profilassi obbligatorie di cui alla legge 9 giugno 1965, n. 615, e successive modifiche.

Con la costituzione del servizio è soppresso l'ufficio del veterinario provinciale.

3) Ispettorato del lavoro.

All'ufficio sono attribuiti i seguenti compiti:

a) esercitare le attribuzioni demandate dalle norme in vigore, attinenti le funzioni dell'ispettorato del lavoro di competenza propria o delegate alla provincia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197;

b) esercitare le funzioni degli uffici provinciali dell'E.N.P.I. e dell'A.N.C.C., ai sensi dell'art. 72 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4) Igiene ambientale.

Ai relativi uffici sono attribuiti i seguenti compiti:

a) provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto e in edifici e locali chiusi di lavoro di cui alla legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, e successive modifiche;

b) norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi di cui alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche;

c) norme per la tutela delle acque da inquinamenti e per la disciplina degli scarichi di cui alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, e successive modifiche;

d) provvedimenti contro l'inquinamento prodotto da rumore, di cui alla legge provinciale 20 novembre 1973, n. 66;

e) le indagini chimico-ambientali, fisico-ambientali di impiantistica e biotossicologiche da esaminare attraverso il laboratorio provinciale di igiene e profilassi, supporto tecnico della provincia.

Con successive leggi provinciali sarà provveduto a meglio coordinare l'esercizio delle attribuzioni dell'ispettorato del lavoro e degli uffici di igiene ambientale ed alla delega, ai sensi dell'art. 18 dello statuto, di funzioni concernenti l'igiene e la sanità ai comuni associati nella gestione delle unità sanitarie locali.

Fino all'entrata in vigore della legge di cui al precedente comma i compiti previsti dalle lettere *b*) ed *f*) del precedente art. 4 e da ogni altra disposizione, contenuta nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono svolti dagli uffici provinciali di cui ai precedenti numeri 3) e 4), fatto salvo il dovere delle unità sanitarie locali di segnalare agli organi provinciali competenti ogni situazione che necessiti di specifici interventi in attesa delle leggi di cui al precedente comma.

5) Servizio amministrativo, che provvede:

1) alla gestione dei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario e degli elenchi unici per il personale a rapporto convenzionale di cui agli articoli 47 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

2) all'amministrazione sotto l'aspetto economico, previdenziale e giuridico, del personale di cui al precedente punto 1), dipendente dalla provincia;

3) alla gestione immobiliare, che comprende la costituzione e la manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare affidato dalla provincia alle unità sanitarie locali;

4) alla gestione delle convenzioni uniche di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo quanto previsto dalle singole convenzioni e dalla legge provinciale 3 settembre 1979, n. 12;

5) alla contabilizzazione unica provinciale dei farmaci distribuiti dalle farmacie ai singoli assistibili ai sensi della convenzione unica di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla base di convenzioni stipulate con le unità sanitarie locali;

6) alla creazione e gestione di un centro di informatica sanitaria, in particolare per la rilevazione delle informazioni epidemiologiche per tutta la provincia ai fini della predisposizione del piano sanitario e della politica sanitaria;

7) all'assistenza sanitaria da erogarsi in Austria ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197;

8) alla gestione degli aspetti finanziari dei presidi e servizi gestiti direttamente dalla provincia, secondo le modalità previste dagli articoli 56 e 57 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, e cioè al pagamento tramite un funzionario delegato delle spese per apparecchiature, atrezzature, materiali, libri, riviste e quanto altro previsto al sopraccitato art. 56.

2. Restano comunque salve le funzioni amministrative della provincia nelle materie che la legge 23 dicembre 1978, n. 833, attribuisce espressamente alle regioni, le funzioni della provincia in materia della formazione, specializzazione, riqualificazione e aggiornamento del personale sanitario non medico previste dalle leggi provinciali 30 luglio 1977, n. 28 e 26 luglio 1978, n. 37. Le funzioni della provincia di cui alla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e successive modifiche, riguardanti il servizio socio-sanitario e riabilitativo a favore dei minorati rimangono alla provincia in attesa di una definitiva regolamentazione.

3. Restano riservate alla giunta provinciale, inoltre, le autorizzazioni all'apertura e all'esercizio di farmacie, nonchè le autorizzazioni all'apertura, all'ampliamento o trasformazione e all'esercizio di case di cura, stabilimenti termali, ambulatori di terapia fisica, laboratori di analisi e radiodiagnostica.

Art. 7.

Organizzazione dei servizi

1. Fino all'emanazione con legge provinciale dell'ordinamento degli uffici della provincia, l'organizzazione dei servizi sanitari gestiti dalla provincia stessa, è determinata con regolamento da approvare dalla giunta provinciale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano sanitario.

Art. 8.

Rapporto tra i servizi provinciali e le USL

1. I servizi gestiti dalla provincia sono tenuti, quali servizi integrativi di quelli delle unità sanitarie locali, ad una proficua collaborazione con queste ultime.

Art. 9.

Il personale dei servizi della provincia

1. Tutte le norme vigenti per le unità sanitarie locali in materia del personale dipendente e a rapporto convenzionale sono estese, in quanto applicabili, anche al personale utilizzato dalla provincia per la gestione dei propri servizi previsti negli articoli precedenti.

2. La pianta organica del personale provinciale dipendente di cui al comma precedente è approvata dalla giunta provinciale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano sanitario.

Capo III

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI GESTITI DALLE USL

Art. 10.

I servizi dell'USL

1. I servizi dell'unità sanitaria locale sono i seguenti:

A) Servizi sanitari:

1) servizio per l'igiene e la sanità pubblica, compresa l'igiene ambientale, l'igiene, medicina e sicurezza del lavoro;

2) servizio per l'assistenza medica e infermieristica di base;

3) servizio per l'assistenza specialistica;

4) servizio per l'assistenza ospedaliera;

5) servizio veterinario.

B) Servizio amministrativo.

Art. 11.

Servizio per l'igiene e la sanità pubblica

1. Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica realizza l'insieme delle attività volte a prevenire, ridurre ed eliminare i fattori di rischio, assicurando gli interventi indispensabili ai fini del controllo della situazione epidemiologica.

2. Sono di competenza del servizio:

1) la profilassi delle malattie infettive o diffusive:

2) la profilassi e la vigilanza igienica relativa all'edilizia, all'aria, al suolo, alle acque, al rumore, igiene, medicina e sicurezza del lavoro, agli approvvigionamenti idropotabili, alla produzione, manipolazione, trasporto, commercio e somministrazione delle sostanze alimentari, delle bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei;

3) la profilassi e vigilanza igienica degli insediamenti urbani e della collettività;

4) vigilanza sulle attività sportive;

5) gli accertamenti, le certificazioni e ogni altra prestazione medico-legale di competenza dell'unità sanitaria locale;

6) l'educazione igienico-sanitaria della popolazione.

3. Le prestazioni previste al punto 5) del comma precedente comprendono anche gli accertamenti sanitari di cui all'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e all'art. 2, terzo comma del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modifiche, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

4. Il servizio svolge altresì le funzioni che ad esso saranno attribuite dalla legislazione provinciale di attuazione del secondo comma dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 12.

Servizio per l'assistenza medica e infermieristica di base

1. Il servizio per l'assistenza medica e infermieristica di base provvede ad assicurare il coordinato esercizio dell'assistenza medica e infermieristica e l'educazione sanitaria svolte a

domicilio e ambulatorialmente nei distretti, favorendo i collegamenti fra i distretti stessi al fine, in particolare, dell'utilizzo ottimale del personale, compreso quello a rapporto convenzionale.

Art. 13.

Servizio per l'assistenza specialistica

1. Il servizio per l'assistenza specialistica provvede ad assicurare il coordinato esercizio delle attività preventive, diagnostico-curative e riabilitative aventi, a livello ambulatoriale, lo scopo di integrare le attività di competenza del distretto.

2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte nelle strutture dell'unità sanitaria locale, secondo le disposizioni del piano sanitario provinciale.

Art. 14.

Servizio per l'assistenza ospedaliera

1. Il servizio per l'assistenza ospedaliera provvede ad assicurare le attività specialistiche che comportano ricovero nelle strutture ospedaliere dell'unità sanitaria locale.

2. Fermo restando che le strutture ospedaliere devono essere dotate dei requisiti minimi di cui all'art. 21, secondo comma, della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, il servizio organizza ogni struttura ospedaliera secondo le indicazioni del piano sanitario provinciale.

3. Il responsabile del servizio esercita le attribuzioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, in quanto compatibili con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e le leggi e i decreti di attuazione della stessa.

Art. 15.

Servizio veterinario

1. Il servizio veterinario realizza le attività di profilassi e polizia veterinaria; di ispezione e di vigilanza veterinaria, salvo quanto previsto dall'art. 6, sugli animali destinati all'alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sull'impiego dei farmaci ad uso veterinario.

2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte nelle strutture dell'unità sanitaria locale e negli allevamenti, secondo le disposizioni del piano sanitario provinciale.

3. Il servizio svolge altresì le funzioni che ad esso saranno attribuite dalla legislazione provinciale di attuazione del secondo comma dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 16.

Servizio amministrativo

1. Il servizio amministrativo realizza l'insieme delle attività volte a garantire l'ordinato svolgimento della gestione generale dell'unità sanitaria locale, anche attraverso un sistematico collegamento con i responsabili dei servizi, dei distretti e dei dipartimenti, salvo quanto previsto dal successivo art. 18; esso verifica la compatibilità dell'impiego del personale, delle strutture, degli impianti, delle attrezzature e dei materiali con gli indirizzi del comitato di gestione e dei piani e programmi provinciali e dell'unità sanitaria locale.

2. Esso realizza anche l'insieme delle attività volte a garantire una gestione delle risorse finanziarie attribuite all'unità sanitaria locale che assicuri la migliore corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici, adottando i principi dell'essenzialità della spesa e dell'economicità della gestione.

3. Il servizio provvede:

1) ad elaborare i bilanci preventivi e i conti consuntivi pluriennali e annuali;

2) a verificare sistematicamente l'andamento della spesa, analizzandone e controllandone l'evoluzione per comparti specifici in rapporto ai piani e programmi provinciali dell'unità sanitaria locale e formulando proposte e fornendo consulenza per il suo contenimento e per la razionalizzazione dell'uso delle risorse;

3) a predisporre le rendicontazioni trimestrali di cui al secondo comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, numero 833;

4) ad effettuare i riscontri di cassa, gli impegni di spesa, la emissione dei mandati di pagamento e degli ordini di riscossione, il controllo contabile delle posizioni retributive;

5) alla tenuta delle partite dei fornitori e di ogni altra ragione di debito;

6) agli adempimenti fiscali;

7) all'amministrazione sotto l'aspetto economico, previdenziale e giuridico, del personale dipendente o a rapporto convenzionale;

8) all'amministrazione del provveditorato e dell'economato, che comprende gli atti riguardanti gli acquisti e le forniture, i capitolati generali e speciali d'appalto, la regolare esecuzione dei contratti, le provviste in economia, il riscontro delle fatture dei fornitori, la gestione dei servizi generali quali cucine, lavanderie, magazzini, il controllo delle merci ricevute, la tenuta dell'inventario dei beni;

9) alla gestione tecnica, che comprende la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio mobiliare, e la manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare affidato all'unità sanitaria locale, la direzione dell'officina e del personale addetto alla manutenzione, nonchè ogni altra attività tecnica inerente al patrimonio affidato all'unità sanitaria locale, compresa la vigilanza sui progetti e le opere affidate in esecuzione a terzi.

Art. 17.

Il distretto sanitario di base

1. Il distretto sanitario di base è una struttura tecnico-funzionale dell'unità sanitaria locale nella quale è assicurata in modo globale e unitario la continuità delle prestazioni di primo livello e di pronto intervento mediante un'unità operativa multidisciplinare.

2. Il regolamento dei servizi dell'unità sanitaria locale disciplina le attività e le modalità di organizzazione del lavoro delle unità operative di distretto, che deve comunque uniformarsi ai criteri del lavoro di gruppo, della programmazione unitaria delle attività e dell'integrazione con gli altri servizi dell'unità sanitaria locale, nonchè con servizi privati convenzionati operanti nel distretto. Il regolamento, inoltre, deve prevedere la residenzialità degli operatori addetti in modo stabile all'unità operativa di distretto, tenendo conto delle esigenze complessive di funzionamento dell'unità sanitaria locale.

Art. 18.

Strutture ospedaliere

1. Le strutture ospedaliere dell'unità sanitaria locale nell'ambito dell'autonomia tecnico-funzionale, salvo l'integrazione dipartimentale con i servizi specialistici e di base, sono regolate, in quanto applicabili, dalla legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, e dal decreto delegato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

2. Le strutture ospedaliere già costituite in enti ospedalieri secondo l'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1969, numero 10, sono dotate di autonomia tecnico-funzionale.

3. Un componente del comitato di gestione e un suo sostituto, che abbiano la residenza in uno dei comuni rientranti nel comprensorio cui spettava, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione del rispettivo ente ospedaliero sono preposti alla gestione delle singole strutture ospedaliere e dei relativi dipartimenti per l'adozione di provvedimenti urgenti gestionali riguardanti la struttura ospedaliera, sentito il parere di un comitato consultivo di funzionari amministrativi e sanitari addetti alla struttura ospedaliera stessa, da disciplinare nel menzionato regolamento di cui all'art. 33 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6.

4. Alla direzione di ciascuna struttura ospedaliera dotata di autonomia tecnico-funzionale è preposto un dirigente sanitario, responsabile per i profili igienici, medico-legali e statistici, nonchè un dirigente amministrativo per le attività economico-gestionali. E' soppresso il posto di direttore amministrativo e di direttore sanitario.

5. Il piano sanitario provinciale individua i presidi e servizi ospedalieri ivi compresi quelli aventi carattere multizonale.

Art. 19.

Dipartimento ospedaliero

1. Il dipartimento ospedaliero realizza, attraverso l'integrazione tra divisioni, sezioni e servizi affini e complementari, la convergenza delle competenze e delle esperienze, singole e di gruppo, per la migliore assistenza degli utenti.

2. Il dipartimento è coordinato da un collegio composto dai primari delle divisioni e dei servizi interessati, nonchè dai rappresentanti degli altri operatori sanitari scelti secondo il regolamento dell'unità sanitaria locale.

3. Il responsabile di dipartimento, eletto nel proprio seno dal collegio di coordinamento di cui al comma precedente, assicura il collegamento funzionale fra le divisioni, le sezioni ed i servizi del dipartimento.

Art. 20.

Organismi tecnici di consultazione

1. Nell'ambito dei servizi sanitari di cui all'art. 11 della presente legge e del dipartimento sono istituiti organismi tecnici di consultazione, ai quali sono preposti responsabili di servizio o di dipartimento.

2. Il regolamento dei servizi dell'unità sanitaria locale, conforme ad uno schema tipo predisposto dalla giunta provinciale, determina gli organismi tecnici di consultazione da istituire, le modalità e le procedure per la loro convocazione e il funzionamento, il numero e i criteri di nomina dei componenti.

3. Tali organismi svolgono compiti di consulenza tecnica relativamente alle scelte riguardanti il funzionamento del servizio e del dipartimento, formulano proposte in merito all'attuazione degli obiettivi programmatici e ai piani di lavoro dei servizi o dipartimenti e verificano i risultati del lavoro svolto.

TITOLO II

PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE

Art. 21.

Compiti della giunta provinciale

1. La giunta provinciale svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento relativamente all'attività degli organi di gestione dell'unità sanitaria locale, allo scopo di assicurarne la conformità agli obiettivi del piano sanitario provinciale e la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici.

2. A tal fine, la giunta provinciale:

1) determina gli indirizzi generali per l'organizzazione e la gestione dei servizi dell'unità sanitaria locale, nonchè gli strumenti necessari per realizzare gli interventi che richiedono una impostazione uniforme su tutto il territorio provinciale, in modo da assicurare gradualmente standards qualitativi omogenei, eliminando gli squilibri territoriali esistenti;

2) assicura forme di consulenza tecnica ai servizi dell'unità sanitaria locale per l'attuazione degli indirizzi tecnici generali e per l'utilizzo degli strumenti idonei a realizzarli in relazione alle specifiche situazioni territoriali;

3) effettua verifiche tecniche delle attività dell'unità sanitaria locale.

Art. 22.

Predisposizione del piano sanitario provinciale

1. In sede di predisposizione del piano sanitario provinciale, la giunta provinciale procede alla consultazione tramite le assemblee generali delle associazioni dei comuni di cui alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, della consulta economico-sociale della provincia, del consiglio sanitario provinciale e degli organi della sanità militare territorialmente competenti.

2. La giunta provinciale invia agli organismi di cui al precedente comma il progetto di piano almeno novanta giorni prima della scadenza del termine stabilito per l'approvazione con legge provinciale del piano medesimo.

3. Gli organismi di cui sopra possono formulare pareri e proposte entro trenta giorni dalla data dell'invio del progetto.

Art. 23.

Programmazione nelle USL

1. Le unità sanitarie locali attuano le loro finalità attraverso piani e programmi pluriennali ed annuali, che devono conformarsi ai contenuti ed agli obiettivi del piano sanitario provinciale triennale.

2. Con riferimento agli articoli 14 e 28 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, le unità sanitarie locali sentono i comuni e le categorie interessate.

Art. 24.

Sistema informativo sanitario

1. Per assicurare la realizzazione delle finalità del servizio sanitario provinciale con il metodo della programmazione e secondo il criterio della corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici, la provincia e le unità sanitarie locali provvedono ad organizzare, nell'ambito del sistema informativo provinciale, un sistema informativo sanitario.

2. Il sistema informativo sanitario è costituito dall'insieme delle attività e delle procedure aventi per scopo la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni riguardanti:

1) la condizione di salute della popolazione e i fattori che determinano gli stati di malattia e di rischio;

2) la consistenza delle strutture sanitarie e gli aspetti di funzionalità dei servizi in relazione all'andamento della domanda;

3) gli aspetti economico-finanziari del funzionamento del sistema;

4) l'articolazione e il funzionamento dei servizi in rapporto alle caratteristiche socio-demografiche della popolazione.

3. Il sistema informativo, quale strumento al servizio della politica sanitaria e della gestione delle risorse, nonchè per lo sviluppo della partecipazione dei cittadini, si articola a livello provinciale e di unità sanitaria locale con funzioni e caratteristiche determinate nell'ambito della programmazione provinciale conseguente ai programmi specifici di cui al primo comma dell'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. La realizzazione del sistema informativo viene attuata gradualmente in conformità ai contenuti ed agli indirizzi del piano sanitario nazionale e di quello provinciale.

5. I comuni sono tenuti a comunicare alle unità sanitarie locali competenti per territorio le notizie anagrafiche della popolazione, utili ai fini della programmazione sanitaria e per la gestione dei servizi sanitari. La giunta provinciale provvede a predisporre un modello uniforme per la trasmissione dei dati.

TITOLO III

LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA

Art. 25.

Categorie di prestazioni

1. Ai sensi del presente titolo, sotto la denominazione di prestazioni di assistenza sanitaria si intendono le attività sanitarie eseguite su richiesta e nell'interesse di persone singole, con esclusione quindi di quelle eseguite d'ufficio e prevalentemente nell'interesse della collettività o di gruppi di persone.

2. Le prestazioni di assistenza sanitaria si distinguono in prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di medicina legale e le modalità di erogazione delle stesse sono dettate dal piano sanitario.

Art. 26.

Gli aventi diritto

1 Gli aventi diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria sono quelli indicati nell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modifiche nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 27.

Livelli delle prestazioni

1. I livelli delle prestazioni di assistenza sanitaria da erogare dal servizio sanitario provinciale sono quelli stabiliti dal piano sanitario provinciale, fatti salvi, comunque, i minimi fissati dal piano sanitario nazionale, come disposto dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e tenuto conto dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 57 della stessa legge.

2. Fino a quando i livelli delle prestazioni di assistenza sanitaria non saranno determinati con le norme di cui al precedente comma, si applicano a riguardo le norme previste nell'art. 5 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modifiche nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

3. Sono comunque fatte salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, erogate, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, a favore dei minorati, degli invalidi per causa di guerra e di servizio, dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili.

4. Per quanto riguarda gli invalidi del lavoro, resta fermo quanto disposto dall'art. 57, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 28.

Strumenti di erogazione

1. La provincia e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze erogano le prestazioni di assistenza sanitaria in primo luogo attraverso le proprie strutture.

2. La provincia e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze e tenuto conto della programmazione sanitaria provinciale, possono stipulare altresì convenzioni ai sensi dell'art. 26, nonchè degli articoli 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Le convenzioni di cui al comma precedente, devono essere stipulate in conformità a schemi tipo approvati dalla giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente, in coerenza con gli schemi tipo nazionali ove previsti.

4. Per assicurare la completa assistenza sanitaria a tutta la popolazione, la legge provinciale di piano individua i servizi sanitari ospedalieri ed extraospedalieri che possono essere espletati da strutture convenzionate austriache ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197.

5. Fino alla stipulazione delle convenzioni di cui al presente articolo restano in vigore le relative convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, intendendosi subentrate la provincia e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze e con decorrenza dal trasferimento dei relativi compiti, agli enti, istituiti e gestioni, le cui competenze sono passate al servizio sanitario provinciale.

Art. 29.

Forme di erogazione delle prestazioni

1. Gli aventi diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria fruiscono delle prestazioni stesse in forma diretta presso le strutture proprie del servizio sanitario provinciale, nonchè presso quelle convenzionate, salvo quanto previsto con legge provinciale per eventuali forme di assistenza indiretta, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 30.

Modalità di ammissione

1. Agli eventi diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura, nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari dell'unità sanitaria locale e tenuto conto di quanto stabilito dai seguenti comuni.

2. Per la scelta del medico generico e del pediatria di fiducia di cui alla relativa convenzione unica prevista dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli aventi diritto possono servirsi dei medici convenzionati operanti nell'ambito del distretto sanitario di base in cui essi hanno la loro residenza o dimora stabile, con il diritto di precedenza, in primo luogo, nei confronti dei medici residenti nello stesso comune e, in secondo luogo, nei confronti dei medici residenti in comune limitrofo, salvi i casi eccezionali espressamente previsti dalla menzionata convenzione.

Art. 31.

Associazioni di volontariato assistenziali

1. Le associazioni di volontariato di cui all'art. 1, ultimo comma, convenzionate ai sensi dell'art. 28, secondo comma, della presente legge, comprendono anche gli enti associativi di patronato e assistenza sociale, riconosciuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi la finalità istituzionale di concorrere al conseguimento dei fini del servizio sanitario provinciale, favorendo l'erogazione delle prestazioni assistenziali previste dalla presente legge.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32.

1. Entro il 31 marzo 1981 la giunta provinciale costituisce con propria deliberazione le unità sanitarie locali ai sensi dell'art. 61, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 30, primo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6.

2. Con lo stesso provvedimento la giunta provinciale adotta le disposizioni relative al graduale trasferimento alle unità sanitarie locali, in quanto compatibile con la presente legge, delle funzioni, nonchè all'assegnazione in uso dei beni mobili e immobili degli enti di cui all'art. 65, primo comma, e all'art. 66, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della predetta legge n. 833.

3. Con il medesimo provvedimento la giunta provinciale adotta altresì, anche in riferimento a normative specifiche, le disposizioni relative all'utilizzo del presonale ai sensi dell'articolo 61, terzo comma, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. Qualora entro il 31 marzo 1981 non sia nominato il presidente del comitato di gestione di una o più unità sanitarie locali, a norma dell'art. 32 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, la giunta provinciale nomina per ciascuna di esse un commissario straordinario, il quale compie ogni atto necessario per l'amministrazione della relativa unità sanitaria locale fino alla menzionata nomina del presidente e comunque per un periodo massimo di tre mesi.

5. Fino alla costituzione dei servizi di cui all'art. 6 e al graduale trasferimento delle relative funzioni alle unità sanitarie locali, gli attuali servizi sanitari della provincia ed i commissari liquidatori del consorzio provinciale antitubercolare e per la lotta contro i tumori, nominati ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, provvedono ad assicurare la continuità delle funzioni finora esercitate.

6. Fino al trasferimento delle relative funzioni alle unità sanitarie locali ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione provinciale è autorizzata a concedere a singole società ed associazioni sportive, ovvero all'unione delle società sportive altoatesine ed al «Verband der Sportvereine Südtirols» contributi fino a totale copertura delle spese da esse sostenute per l'attività afferenti la tutela sanitaria delle attività sportive con la osservanza dei principi e delle normative di cui all'articolo 61, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all'art. 5, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modifiche nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

7. A decorrere dalla data di trasferimento delle relative funzioni alle unità sanitarie locali, gli enti ospedalieri perdono la personalità giuridica a norma dell'art. 66, penultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

8. Nel provvedimento di cui ai primi tre commi del presente articolo sono dettate disposizioni per la liquidazione dei consorzi sanitari e degli enti ospedalieri.

Art. 33.

Trasferimento dei beni

1. I beni mobili ed immobili, nonchè le attrezzature degli enti di cui all'art. 66, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ubicati in provincia, eccezione fatta per quelli già di pertinenza della provincia stessa, sono trasferiti al patrimonio della provincia, con vincolo di destinazione al servizio sanitario provinciale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. A tale scopo gli enti ed istituti di cui al comma precedente, nonchè i comuni, nel caso previsto dall'art. 66, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dovranno provvedere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad una ricognizione straordinaria delle componenti del proprio patrimonio destinato totalmente o prevalentemente ai servizi egienico-sanitari, ivi compresa una verifica straordinaria di cassa presso il proprio tesoriere e presso gli eventuali altri agenti autorizzati al maneggio di denaro.

3. Detta ricognizione straordinaria verrà effettuata in conformità alla normativa vigente presso ciascun ente ed istituto e le relative risultanze, analitiche e sintetiche, formeranno oggetto di apposita deliberazione, copia della quale dovrà essere trasmessa alla giunta provinciale.

4. Sono trasferiti ai comuni competenti per territorio i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali.

5. Il regolamento dei rapporti patrimoniali attivi e passivi relativi ai beni trasferiti ai sensi del primo comma, nonchè dei rapporti giuridici di cui al comma precedente, è curato, ove necessario, da apposito commissario nominato dal presidente della giunta provinciale.

6. Sono trasferiti al patrimonio della provincia, con vincolo di destinazione al servizio sanitario provinciale anche i beni mobili e immobili e le attrezzature contemplati dall'art. 65, primo comma, nonchè dagli articoli 70 e 72 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 34.

Svincolo di destinazione dei beni e loro reimpiego

1. Lo svincolo di destinazione dei beni di cui all'articolo precedente, il reimpiego e il reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione, diversa destinazione o trasformazione in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari, nonchè la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi, sono deliberati dalla giunta provinciale.

Art. 35.

Finanziamento delle spese per i servizi gestiti dalla provincia

1. Al finanziamento delle spese per i servizi di cui al capo II della presente legge, si provvede, secondo le vigenti disposizioni di legge, mediante utilizzo degli appositi stanziamenti iscritti annualmente nel bilancio provinciale.

Art. 36.

Finanziamento della spesa delle unità sanitarie locali

1. Ai fini del finanziamento della spesa delle unità sanitarie locali la giunta provinciale determina annualmente il complessivo fabbisogno finanziario per le funzioni ad esse atribuite in conformità agli obiettivi e criteri stabiliti dai piani sanitari nazionale e provinciale, avuto riguardo alle determinazioni assunte in via definitiva nell'esercizio precedente, alle indicazioni finanziarie del bilancio annuale e pluriennale della provincia e alla gradualità nell'attribuzione delle predette funzioni prevista dal precedente art. 32.

2. Il riparto della somma di cui al precedente comma tra le unità sanitarie locali, viene effettuato dalla giunta provinciale in base ai criteri stabiliti dal piano sanitario provinciale.

3. La determinazione e riparto di cui ai precedenti commi vengono effettuati, in via provvisoria, per l'anno 1981 entro il 30 aprile 1981 e per gli anni successivi entro il 31 ottobre dell'anno antecedente a quello di riferimento.

4. La determinazione definitiva e il relativo riparto vengono disposti, per l'anno 1981, entro il 30 settembre 1981 e per gli anni successivi entro il 31 luglio dell'esercizio finanziario di riferimento.

5. L'erogazione dei fondi alle unità sanitarie locali viene disposta in via anticipata ed in relazione al fabbisogno trimestrale di cassa delle stesse. A tal fine le unità sanitarie locali invieranno a richiesta della provincia i dati relativi a detto fabbisogno distinti per tipi di spesa.

6. Alla scadenza di ciascun trimestre dovrà essere data dimostrazione, su modello predisposto dalla provincia, della utilizzazione delle somme introitate nel medesimo periodo.

Art. 37.

Finanziamento delle spese degli enti operanti in materia sanitaria

1. Al finanziamento delle spese degli enti che continuano a esercitare funzioni rientranti nel servizio sanitario nazionale, si provvede secondo le vigenti disposizioni di legge, tenuto conto del graduale trasferimento delle funzioni alle unità sanitarie locali, di cui al precedente art. 32.

Art. 38.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 2 gennaio 1981

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

(1114)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810600)